GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1891 — ROMA — LUNEDI — 7 SETTEMBRE — NUM 209

Domani, 8 corrente, ricorrendo una delle feste determinate dalla Legge 23 giugno 1874, n. 1968, non si pubblicherà la GAZZETTA.

SOMMARIO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Con decreti ministeriali del 22 aprile, 22 maggio, 12 e 24 giugno 1° e 25 luglio, 10 e 28 agosto 1891, furono adottate le seguenti disposizioni:

Istituita un'Agenzia consolare in Matanzas, sotto la dipendenza del R. Consolato all'Avana.

Soppressa l'Agenzia consolare in Alassio dipendente dal R. Consolato in Scutari d'Albania.

Istituita un'Agenzia consolare in Norfolk sotto la dipendenza del Regio Consolato in Nuova York.

Istituita un'Agenzia consolare in Balearce, sotto la dipendenza del R. Consolato in Buenos-Ayres.

Istituita un'Agenzia consolare in Monaco, sotto la dipendenza del R. Consolato in Nizza.

Istituita un'Agenzia consolare in Gem, sotto la dipendenza del R. Consolato in Denver.

Soppressa l'Agenzia consolare in Harburg, dipendente dal R. Consolato in Amburgo.

Istituita un'Agenzia consolare in Rioja, sotto la dipendenza del Regio Consolato in Rosario di Santa Fè.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero 507 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 3 ottobre 1887 del Consiglio comunale di Mantova, con la quale, approvandosi alcune modificazioni all'elenco delle provinciali, furono escluse da tale categoria le strade:

a) dalle Grazie ad Asola,

b) da Belfiore a Viadana,

c) da Suzzara a Gonzaga;

Vista la legge 20 marzo 1865, allegato *F*;

Visti gli atti dell'istruttoria praticata, dai quali risulta che le predette strade non hanno molta importanza per le relazioni industriali, commerciali ed agricole della provincia; e che se esse furono da principio classificate provinciali, ciò avvenne perchè conducenti a capoluogo di Distretto, esclusa affatto la definizione di cui nel comma *d* dell'art. 13 della or ricordata legge;

Sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ed il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata la cancellazione dall'elenco delle provinciali di Mantova delle strade:

dalle Grazie ad Asola;

da Belfiore a Viadana;

da Suzzara a Gonzaga.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 26 luglio 1891.

UMBERTO

A. Branca.

Visto, *il Guardasigilli*: L. Ferraris.

Il Numero **510** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto :*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

In virtù della facoltà concessa dal nostro Governo dallo art. 3° della legge 2 luglio 1891 n. 381 di riunire in un testo unico le disposizioni contenute nella predetta legge e in quella del 24 giugno 1888 n. 5489 (serie 3ª);

Viste le leggi surriferite;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il seguente testo unico delle due leggi, di quella del 24 giugno 1888 n. 5489 (serie 3ª) e dell'altra del 2 luglio 1891 n. 381.

Art. 1.

Le servitù di pascolo, di seminare, di legnatico, di vendere erbe, di fidare o d'imporre tassa a titolo di pascolo che in alcuni Comuni o frazione di Comune delle provincie di Roma, Perugia, Ascoli Piceno, Macerata, Ancona, Pesaro e Urbino, Forlì, Ravenna, Bologna, e Ferrara si esercitano dalle generalità degli abitanti dei Comuni stessi o delle frazioni, o di altri Comuni e frazioni o da associazioni di cittadini sopra beni comunali o di altri enti morali o di particolari, sotto qualunque forma o denominazione, con o senza corrisposta, sono aboliti nella estensione e misura dell'ultimo possesso di fatto.

Parimenti sono aboliti i diritti di vendere le erbe, di fidare o d'imporre tassa a titolo di pascolo che si esercitano da alcuni comuni delle stesse provincie sopra i beni dei particolari.

Art. 2.

Le servitù ed i diritti di cui all'art. 1 per gli effetti della presente legge, si hanno come derivanti da un titolo espresso o presunto e come aventi natura di servitù negativa o proibitiva.

I proprietari dei fondi gravati delle servitù e dei diritti suddetti sono in conseguenza obbligati a dare agli utenti una indennità o in terreno od in un annuo canone corrispondente al valore della servitù o del diritto cui i fondi erano soggetti.

Art. 3.

Quando le servitù di cui all'art. 1 si esercitano dalla generalità degli abitanti di un comune o di una parte di esso o di una università od associazione di cittadini col godimento in natura, la indennità da darsi dal proprietario per la deliberazione delle servitù consisterà nella cessione di una parte di ciascun fondo affrancato, la qual parte abbia un valore eguale a quello che si giudichi competere al diritto che rimane abolito.

Art. 4.

La parte di terreno assegnato agli utenti, ai termini del precedente articolo sarà libera da ogni peso ed ipoteca, rimanendo questi, se esistano, consolidati e ristretti al fondo liberato dalla servitù, salvo le imposte prediali che saranno con le norme consuete divise ed attribuite alle parti rispettive.

Se però i diritti che si redimono sono affetti da vincoli o da ipoteca, questi sono tolti dal fondo o terre redente, e rimangono ristretti alla porzione data per indennità in contradditorio del creditore.

Nei casi nei quali i pesi e le ipoteche gravano tanto la proprietà quanto gli usi che si redimono, si osserveranno le norme del codice civile sulla divisione.

Art. 5.

La indennità di cui all'articolo 2 della presente Legge consisterà sempre in un annuo canone corrispondente al valore del reddito annuo della servitù della quale il fondo o le terre rimangono liberate;

1° Quando la servitù è esercitata col vendere, fidare od imporre tassa a titolo di pascolo, e non col godere in natura l'erba ed il pascolo sui terreni gravati;

2° Quando nel caso contemplato dall'art. 3 della presente legge, la parte da segregarsi da ogni potere, possedimento o tenuta a titolo di indennità non superi la superficie di 4 ettari nelle regioni montane, e di dieci ettari nelle altre.

Art. 6.

Il valore del canone verrà determinato sulla media dell'ultimo decennio.

I creditori dell'annuo canone conserveranno il diritto di prelazione a qualunque creditore sopra gli immobili liberati dalla servitù mediante l'ipoteca derivante dalla presente legge, e da iscriversi nei sei mesi dalla data in cui è divenuta definitiva la liquidazione del canone.

Se la iscrizione avrà luogo dopo i sei mesi, l'ipoteca legale avrà effetto dalla data della iscrizione.

Il canone stesso è sempre affrancabile secondo le prescrizioni della legge 24 gennaio 1864 n. 1636.

Art. 7.

L'effetto della liberazione del fondo dalla servitù avrà principio col 1° ottobre successivo al contratto.

Potrà però pattuirsi altro termine, come pure un diverso modo di presentazione di indennità, salvo l'approvazione dell'autorità competente a forma di legge.

Art. 8.

È istituita in ciascun capoluogo di circondario delle provincie di cui all'articolo 1, una giunta di tre arbitri composte di un giudice del Tribunale del territorio, nel quale i beni sono situati; il quale sarà, a capo di ogni anno, nominato dal primo presidente della Corte di Appello, e ne sarà il presidente, e di due arbitri, eletti per un biennio, l'uno dal presidente dello stesso tribunale. e l'altro dal prefetto della provincia.

Tanto al Giudice presidente quanto ai due arbitri, è dato un supplente nei modi e con le forme del comma precedente.

Il Giudice presidente e i due arbitri sì titolari che supplenti possono essere rieletti.

Sarà segretario del Collegio arbitralmente un vice can-

celliere o vice cancelliere aggiunto dello stesso tribunale. L'arbitramento sarà valido anche per le persone incapaci, e per gli Enti morali legittimamente rappresentati.

Art. 9.

La Giunta d'arbitri è incaricata:

1° Della ricognizione e identificazione dei fondi di cui all'art 1°;

2° Della liquidazione ed assegnazione della indennità agli aventi diritto;

3° Della risoluzione di qualunque questione relativa alle servitù ed allo svincolo di esse. Quando la Giunta d'Arbitri riconoscerà indispensabile per la popolazione di un Comune o di parte di esso o per una università od associazione di cittadini che si continui nell'esercizio dell'uso, e la estensione del terreno da cedersi in corrispettivo dell'affrancazione sia giudicata dalla Giunta stessa insufficiente alla popolazione o alla parte di essa od alla università od associazione di cittadini per proseguire come per il passato nello esercizio della pastorizia o delle altre servitù, avuto riguardo alle condizioni speciali de'luoghi, la Giunta d'Arbitri ammetterà gli utenti all'affrancazione di tutto o di parte del fondo gravato mediante pagamento di un annuo canone al proprietario. Contro le deliberazioni della Giunta sull'oggetto, di cui al precedente paragrafo, potranno tanto il proprietario quanto gli utenti ricorrere al Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, il quale, udito il parere del Consiglio di Stato, provvederà in modo definitivo. L'ammontare del canone da pagarsi al proprietario sarà dalla Giunta determinato in base al valore del fondo depurato dall'onere della servitù e saranno applicabili le disposizioni dello articolo 6 della presente legge.

Art. 10.

Quando la Giunta d'Arbitri ravviserà esistere opposizioni d'interessi tra il Comune e gli utenti, prima di procedere alle operazioni assegnate dall'articolo 9 della legge, dovrà rimettere gli atti alla Giunta provinciale amministrativa, e questa procederà alla nomina di una Commissione di tre o di cinque degli utenti iscritti nel relativo elenco, i quali avranno nel giudizio arbitrale la rappresentanza di tutti gli utenti.

Art. 11.

Le Giunte d'Arbitri provvederanno da amichevoli compositori ed inappellabilmente.

Nel solo caso che insorga questione sull'esistenza o sui limiti e sulla natura della servitù di cui all'articolo 1 della presente, possono gl'interessati produrre gravame alla Corte d'appello con le forme del procedimento sommario.

L'appello è sospensivo, salvo alla Corte d'appello di ordinare la provvisoria esecuzione della decisione arbitramentale sulle istanze delle parti.

L'appello dev'essere interposto nel termine di giorni trenta dalla notificazione della decisione della Giunta d'Arbitri nei modi di legge.

Art. 12.

Le parti devono essere intese personalmente, o per mezzo di mandatario speciale, e presenteranno i loro documenti, memorie difensionali e le conclusioni sulle quali gli Arbitri emetteranno i loro provvedimenti.

Possono le Giunte degli Arbitri ordinare i mezzi istruttorii che stimano necessari al riguardo, e se ammettono la perizia, questa dev'essere fatta da un solo perito.

La relazione del perito si avrà per notificata alle parti con l'avviso datone agli interessati dal cancelliere, dell'eseguitone deposito nella cancelleria del tribunale.

Le parti potranno fare opposizione alla detta relazione, entro un mese dall'avutone avviso.

Questa opposizione dovrà essere depositata nella cancelleria del tribunale per poterne le parti prendere cognizione fra quindici giorni dal dì dell'avviso ricevutone.

Art. 13.

Entro un anno dalla pubblicazione della presente legge i prefetti delle provincie, nel territorio delle quali sono costituiti i diritti e le servitù di cui all'articolo 1, formeranno l'elenco dei diritti e delle servitù medesime esistenti nel territorio suddetto nel quale verranno indicati il diritto o la servitù, il fondo in cui si esercita, la sua ubicazione, la superficie, l'estimo censuario e quant'altro occorre alla sua identificazione, il nome del proprietario del fondo gravato e quello dei singoli utenti delle servitù o del diritto.

L'elenco così formato verrà trasmesso ai sindaci dei comuni nel territorio dei quali sono costituiti i diritti e le servitù per essere pubblicati nell'albo pretorio del comune a forma del disposto dell'art. 90 della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, e contro il detto elenco potrà sporsi ricorso alla Giunta degli Arbitri nel termine di due mesi dalla sua pubblicazione.

Art. 14.

Divenuti definitivi, gli elenchi verranno dal prefetto rimessi al presidente della Giunta di Arbitri per la liquidazione ed assegnazione delle indennità, a tenore della presente legge, per il diritto e la servitù inscritta nel relativo elenco.

Art. 15.

Le spese occorrenti per l'esecuzione della presente legge sono a carico di coloro che procedono all'affrancazione; ma sono anticipate e pagate dai comuni nel cui territorio sono posti i beni gravati nella misura che è stabilita dalla Giunta d'Arbitri. Il rimborso al comune dagli interessati sarà fatto in base a decisione della Giunta d'Arbitri, e coi mezzi di esecuzione stabiliti dalla legge 20 aprile 1871, n. 192, per le riscossioni delle imposte dirette.

Art. 16.

I capitali o beni provenienti dalla seguita affrancazione e ceduti in compenso di questa saranno con decisione della Giunta di Arbitri destinati all'ente o associazioni di fatto che anteriormente godevano delle servitù o diritto affrancato,

Nel caso in cui il comune, sia il proprietario o l'utente, il prodotto dell'affrancazione va a suo beneficio, e ne dispone a forma della legge comunale e provinciale.

Quando a giudizio della Giunta d'Arbitri, le Associazioni

che prima godevano delle servitù affrancate più non esistano o non rispondano più ai fini per i quali vennero costituite, su proposta della medesima Giunta, sentito il Consiglio comunale, il Ministro di Agricoltura e Commercio determinerà come e da chi i beni e capitali debbano essere impiegati pel maggior vantaggio delle classi meno abbienti del comune e della frazione. Contro il giudizio della Giunta d'Arbitri è ammesso l'appello a termini dell'articolo 11.

Art. 17.

Nulla è innovato per le servitù di abbeverare e di transito del bestiame se il fondo affrancato dalle servitù e dai diritti di cui all'art. 1° dovesse rimanere soggetto alle servitù di abbeverare o di transito, la Giunta di Arbitri provvederà in modo da conciliarne l'uso con lo scopo della presente legge.

Art. 18.

Sono egualmente abolite le servitù, di cui è parola nell'art. 1, che esercitano i particolari, e specialmente gli ex baroni, sopra terreni comunali o particolari con l'obbligo di pagare la indennità dovuta agli utenti, ed il procedimento di affrancazione avrà luogo secondo la presente legge.

Art. 19.

La notificazione pontificia del 29 dicembre 1849 rimane abrogata per effetto della presente legge.

Disposizione transitoria.

Art. 20.

Le cause, che al giorno in cui entrerà in vigore la presente legge, si troveranno pendenti davanti il Tribunale di prima istanza, saranno proseguite davanti le Giunte d'Arbitri con le forme stabilite dalla legge medesima.

I termini per introdurre l'appello dalle sentenze che furono proferite prima dell'attuazione della presente legge sono quelli stabiliti dal Codice di procedura civile.

L'appellabilità delle sentenze pronunziate prima dell'attuazione della presente legge è limitata alle sole questioni di cui è parola nell'art. 11.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 agosto 1891.

UMBERTO.

CHIMIRRI.

Visto, *Il Guardasigilli*: L. FERRARIS.

Il N. **CCXCVIII** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 14 della legge 6 luglio 1862, n. 680;

Visto il R. decreto del 5 settembre 1886, n. 2268 (serie 3ª parte supplementare) che riordina le sezioni elettorali della Camera di commercio ed arti di Bologna;

Vista la deliberazione della Camera anzidetta in data 2 luglio 1891;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per la elezione dei componenti la Camera di commercio ed arti di Bologna, i comuni di Anzola nell'Emilia, Calderara di Reno, Monterengio-Dozza e Gaggio Montano, sono staccati dalle rispettive sezioni elettorali di Borgo Panigale, Mongliodoro, Imola, e Lizzano in Belvedere e costituiranno altrettante nuove sezioni elettorali commerciali autonome.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 19 agosto 1891.

UMBERTO.

CHIMIRRI.

Visto, *Il Guardasigilli*: L. FERRARIS.

Il Numero **CCXCVI** *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto del 31 agosto 1888, n. 3141 (serie 3ª parte supplementare);

Veduto il R. decreto del 2 giugno 1889 n. 3391 (serie 3ª parte supplementare);

Riconosciuta la necessità di modificare il regolamento organico ed il ruolo del personale del Collegio « Regina Margherita » in Anagni;

Veduto lo stanziamento fatto al capitolo 94 del bilancio di previsione della spesa per il Ministero di Pubblica Istruzione nell'esercizio finanziario 1891-92;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Istruzione Pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Collegio « Regina Margherita » in Anagni sarà governato con le norme contenute nel regolamento organico e negli altri allegati (tabelle A, B, C, D) annessi al presente decreto e tutti firmati, d'ordine Nostro, dal Ministro di Pubblica Istruzione.

Art. 2.

Le disposizioni di questo decreto avranno effetto dal 1° luglio corrente.

Art. 3.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1891.

UMBERTO.

P. VILLARI.

Visto, *Il Guardasigilli* : L. FERRARIS

REGOLAMENTO ORGANICO *del collegio-convitto « Regina Margherita in Anagni » per le orfane di maestri elementari.*

TITOLO I.

Giunta amministrativa.

Art. 1.

La Giunta amministrativa si raduna di regola ogni tre mesi e straordinariamente, quando ne sia il caso, in seguito a convocazione della presidenza, o se tre membri di essa ne facciano richiesta. Le sue deliberazioni sono valide, quando intervenga la metà più uno dei consiglieri In caso di parità di voti, la proposta messa in votazione s' intende respinta.

Art. 2.

La giunta elegge nel suo seno un vice presidente, il quale nei casi di assenza o d'impedimento del presidente lo sostituisce così per la convocazione delle adunanze, come per tutti gli atti di amministrazione allo stesso spettanti.

La giunta elegge pure ogni anno il proprio segretario, in assenza del quale ne assume l'ufficio il più giovane dei presenti.

Di ciascuna seduta viene redatto regolare processo verbale, da approvarsi nella seguente tornata.

Art. 3.

Venuto a mancare per rinunzia od altro motivo uno dei componenti la giunta, prima che sia spirato il termine del suo mandato, il presidente, o chi ne fa le veci, dà avviso di ciò al Ministero affinchè sia provveduto alla sostituzione.

Art 4.

Delle deliberazioni della Giunta sarà tenuta regolare registrazione, ed i verbali delle sedute saranno firmati da tutti i presenti e trasmessi in copia al Ministero della pubblica istruzione.

Art. 5.

L'esecuzione delle deliberazioni spetta alla direttrice, la quale è specialmente coadiuvata per la parte disciplinare e pedagogica dalla vice direttrice, e per la parte amministrativa dalla economa e dal ragioniere.

Art. 6.

Spetta alla Giunta:

a) proporre l'organico e gli stipendi del personale alla approvazione del Ministero (vedi tabella A);

b) determinare le attribuzioni di ciascuno e regolare l' indirizzo amministrativo, educativo e didattico del collegio;

c) nominare il personale di servizio;

d) proporre al Ministero della pubblica istruzione la nomina del personale insegnante, educativo ed amministrativo.

Art. 7.

Essa trasmette al Ministero stesso il bilancio preventivo non più tardi del 1° di novembre di ogni anno ed il conto consuntivo annuale non più tardi del 1° maggio.

Art. 8.

Il presidente e gli altri componenti la giunta amministrativa sono personalmente responsabili verso l'istituto per danni, che a questo derivassero o dalla loro azione o dalla loro trascuranza.

Art. 9

Essi di pieno diritto decadono dal loro ufficio, se senza giustificato motivo, riconosciuto dal Ministero, per quattro volte di seguito non intervengano alle adunanze.

TITOLO II.

Personale.

Direttrice.

Art. 10.

La direttrice del collegio risponde alla Giunta ed al Ministero, da cui dipende, dell'andamento didattico, economico e disciplinare dell'istituto, e fa osservare il regolamento.

Prende parte alle adunanze della Giunta con voto consultivo, e, quando si tratta di materie disciplinari o di personale, con voto deliberativo.

Essa corrisponde con la presidenza della Giunta per tutto ciò che riguarda l'andamento dell'istituto.

Art. 11.

Per mezzo della vice direttrice e della economa essa provvede all'azienda dell'amministrazione interna.

Ordina a tempo debito le provviste da farsi in via economica con le norme determinate dalla giunta amministrativa.

Art. 12.

Alla direttrice spetta ordinare l'esecuzione delle spese ordinarie stanziate in bilancio; le spese straordinarie richiedono l'approvazione della Giunta, anche quando siano inscritte nel preventivo.

Art. 13.

La direttrice tiene il registro di presenza delle alunne e quello degli ordini di spesa e di riscossione.

Art. 14.

Ad essa compete di corrispondere coi parenti delle alunne, della cui condotta, profitto nello studio, stato di salute ed altro che occorra, tiene quelli bimestralmente informati. Delle malattie dà loro notizia nel più breve termine.

Art. 15.

D'accordo con la Giunta determina i giorni e le ore per le visite alle alunne, e le cautele da osservarsi.

Art 16.

Regola i permessi d'uscita d'accordarsi al personale e, quando eccedano le 24 ore, si mette perciò d'accordo col presidente della Giunta.

Art. 17.

Di tutto l'andamento dell'istituto fa relazione periodica alla Giunta nelle sedute ordinarie, e riferisce straordinariamente quando ne sia il caso.

Art. 18.

Ha in custodia tutte le chiavi delle porte d'ingresso, e non le consegna se non alle persone che possono risponderne, e per il tempo che stimi necessario.

Dall'ora del silenzio fino alla sveglia dovrà sempre tenerle presso di sè.

Art. 19.

Essa invigila perchè nessuna persona di sesso diverso possa conferire con le alunne, neppure per ragioni di servizio, senza la presenza di un' istitutrice.

Art. 20.

Fa conoscere all'economa il giorno della entrata e della partenza delle alunne, e presenta in tempo debito alla Giunta la nota dei posti che resteranno vacanti nel successivo anno scolastico, affinchè si possa regolarmente provvedere ai concorsi.

Copia di questa nota sarà immediatamente trasmessa dalla Giunta al Ministero della pubblica istruzione.

Art. 21.

Tiene informata la Giunta delle benemerenze del personale, e può punire ed anco licenziare le persone di basso servizio, riferendone a quella nella prossima adunanza.

Quanto al personale educativo ed amministrativo, può nei casi gravi pronunciarne la sospensione, ma deve riferirne subito per la durata o per altri opportuni provvedimenti alla Giunta, che sarà all'uopo dal presidente immediatamente e straordinariamente convocata.

Art. 22.

Propone alla Giunta le nomine del personale di basso servizio,

Art. 23.

La direttrice deve inoltre curare tutto ciò che riguarda l'educazione civile e religiosa delle alunne, mantenendo e facendo mantenere vivo in esse l'affetto verso la famiglia e verso la patria ed il rispetto per le istituzioni nazionali.

Vice-direttrice.

Art. 24.

Alla vice-direttrice è più specialmente affidata nei suoi particolari la disciplina del collegio.

Riceve i rapporti giornalieri delle maestre istitutrici e ne fa relazione verbalmente di regola, per iscritto quando lo ritenga opportuno. Sorveglia specialmente la infermeria; assiste alle visite del medico e ne fa eseguire le prescrizioni. Vigila alla nettezza di tutti i locali.

Art. 25.

Sopraintende particolarmente alle alunne impiegate per turno nei servizi interni del Convitto.

Art. 26.

Tiene i seguenti registri:

a) registro d'iscrizione delle alunne;

b) registro del movimento del personale;

c) registro delle ammalate;

d) registro delle medie dei punti di condotta e profitto;

e) registro delle punizioni;

f) registro degli ordini della direttrice relativi alla disciplina.

Coadiuva in tutto la direttrice, e ne fa le veci in caso d'assenza o d'impedimento.

Economa.

Art. 27.

La economa ha la custodia del mobiliare, dell'argenteria, del rame, delle stoviglie, degli arredi della cappella, degli oggetti del refettorio e dei dormitori e di quant'altro si riferisce al materiale inventariato dell'istituto.

Art. 28.

Sorveglia il servizio della guardaroba, per il quale avrà un personale sotto la sua immediata dipendenza.

Art. 29.

Propone gli acquisti necessari per la rinnovazione del materiale della guardaroba e del vestiario delle alunne.

Tiene un registro del corredo di esse.

Art. 30.

Compila le note delle provvisioni necessarie al Convitto e le manda autenticate dal visto della direttrice, ai fornitori. Di queste richieste dovrà tener nota sopra apposito registro.

Art. 31.

Sorveglia l'adempimento delle condizioni pattuite coi fornitori e cura la bontà e la quantità dei generi somministrati, e ciò tanto per il mobiliare, telerie, ecc., quanto per i generi alimentari e di consumo.

Art. 32.

Presi i debiti concerti con la direttrice, provvede e dispone quanto occorre per il vitto delle educande, delle maestre e del resto della famiglia, sorvegliando la distribuzione e preparazione delle vivande, cui dovranno attendere tutte le alunne secondo il turno stabilito dalla direttrice.

La cuoca e il personale di servizio saranno sotto la sua immediata dipendenza.

Art. 33.

Nei limiti della somma, che verrà assegnata in bilancio, provvederà alle minute spese necessarie allo stabilimento e le registrerà in apposito libro ausiliare, sul quale annoterà le somme al detto fine ricevute e la loro erogazione, corredando ogni spesa delle relative giustificazioni per farne mensilmente soggetto di liquidazione.

Art. 34.

Verificandosi inconvenienti nel servizio per colpa o negligenza del personale addetto al medesimo, essa avrà l'obbligo di richiamare quelli, che si rendessero colpevoli di qualche mancanza, e nei casi più gravi ne riferirà subito alla direttrice.

Art. 35.

Dovrà custodire e tenere in buon ordine gli inventari tutti, e, quando avvengano variazioni nello stato delle masserizie, ne terrà informata la signora direttrice ed il ragioniere per le necessarie annotazioni.

Ragioniere.

Art. 36.

Il ragioniere rivede i conti dell'economa e dei fornitori, tiene i registri di contabilità e compie tutti gli atti amministrativi, che dal presidente della Giunta gli verranno ordinati.

Art. 37.

I libri di contabilità ch'egli ha l'obbligo di tenere sono i seguenti:

a) libro giornale;

b) libro mastro a partita doppia per titoli e categorie corrispondenti al bilancio di previsione;

c) registro a matrice dei mandati di entrata e d'uscita;

d) elenco delle educande, nel quale dovrà indicarsi il nome e cognome di ciascuna di esse, loro paternità, raccomandatari e tutori, data di loro ammissione, anno di studio, e luogo di origine;

e) ruolo dei professori e maestre, del personale tutto addetto al R. Istituto colla data della loro nomina ed ufficio.

Art. 38.

Redigerà i patti contratti delle diverse forniture occorrenti e li custodirà, sorvegliando perchè i prezzi e le condizioni contenute nei medesimi siano puntualmente rispettate ed eseguite.

Art. 39.

Compilerà i bilanci di previsione e consuntivi.

Art. 40.

Il servizio di cassa sarà disimpegnato da un istituto di credito designato dalla Giunta amministrativa.

Art. 41.

Tanto gli incassi che i pagamenti verranno eseguiti dietro mandato di entrata od uscita spiccato dal ragioniere e munito della firma del presidente della Giunta amministrativa.

Art. 42.

Le carte valori, che costituiscono la riserva patrimoniale, saranno custodite dallo stesso istituto di credito, che curerà la riscossione degli interessi.

Maestre-istitutrici.

Art. 43.

Oltre gl'insegnamenti che devono impartire, secondo i programmi e gli orari stabiliti, le maestre-istitutrici debbono assistere e sorvegliare le alunne in ogni momento della giornata, non escluse le ore di ricreazione.

Art. 44.

Dormono nello stesso dormitorio delle alunne, si levano prima di loro, si coricano dopo; ne sorvegliano il contegno allorchè si lavano, si vestono o si svestono, ed invigilano a che nessuno esca di notte dal dormitorio senza il loro speciale permesso.

Art. 45.

Distribuiscono alle alunne gli oggetti di studio e da lavoro, tenendone conto in apposito registro, e fanno attenzione, perchè nessuno abbia a consumarne più del bisogno.

Art. 46.

In un registro apposito giornaliero prendono nota sul portamento e sul profitto delle alunne, e questo registro presentano ad ogni richiesta, alla direttrice ed alla vice direttrice.

Art. 47.

Sono obbligate, sotto speciale loro responsabilità, di dare avviso alla direttrice od alla vice direttrice di tutto ciò che possa turbare l'andamento regolare dello istituto.

Art. 48.

Debbono prestarsi, secondo le disposizioni della direttrice, ad accompagnare le alunne sia fuori del collegio e sia nell'interno quando debbono conferire con persone estranee.

Art. 49.

Sono specialmente responsabili della nettezza personale delle squadre loro rispettivamente assegnate, e devono col loro esempio incensurabile sotto tutti i rapporti conferire alla buona educazione delle alunne.

Servizio religioso.

Art. 50.

La Giunta amministrativa, d'accordo colla direttrice, provvederà a quanto occorre pel servizio del culto e per l'insegnamento religioso

Art. 51.

Il sacerdote incaricato degli uffici religiosi ha cura speciale della custodia e nettezza della chiesa e della sacrestia annessa al collegio.

Guardaroba.

Art. 52.

Alla guardaroba è preposta una donna di specchiata onestà e di provata attitudine; la designazione della quale è fatta alla Giunta dalla direttrice.

Art. 53.

Essa ha in consegna gli oggetti di vestiario e la biancheria del collegio e delle alunne, e risponde della distribuzione, pulizia e conservazione alla direttrice, secondo gli ordini che riceve.

Art. 54.

Dev'essere sua cura l'addestrare per turno le alunne a tutto ciò che si richiede per il bucato, per la stiratura e pel rammendo del corredo.

Personale di basso servizio.

Art. 55.

Il personale di basso servizio è nominato dalla Giunta su proposta della direttrice, la quale può licenziare anche subito chi manchi ai propri doveri, informandone però contemporaneamente la Giunta.

Art. 56.

Al servizio di pulizia delle camerate ed alla mensa attenderanno le alunne, secondo le prescrizioni della direttrice.

Vacanze.

Art. 57.

Tutte le persone che compongono la famiglia educativa del collegio possono avere una licenza annuale dalla Giunta amministrativa.

La direttrice può averla della durata di 30 giorni.

La vice-direttrice e la economa possono averne una eguale facendone richiesta alla direttrice, che ne fa proposta alla Giunta.

Le maestre-istitutrici possono ottenere di assentarsi per non più di venti giorni, facendone pure domanda alla Giunta per mezzo della direttrice.

Art. 58.

La licenza della direttrice non deve coincidere con quella della vice direttrice, nè con quella della economa.

TITOLO III.

Alunne.

Art. 59.

Le alunne non possono essere ammesse prima del sesto anno compiuto, nè oltre il dodicesimo della età loro.

Art. 60.

Dei posti gratuiti, istituiti con l'articolo 12 del regio decreto del 31 ottobre 1888, il conferimento è fatto direttamente dal ministro della pubblica istruzione, meno per i cinque dei quali si dispone altrimenti col successivo articolo 13 dello stesso decreto.

Per i posti di fondazione privata spetta ai fondatori la designazione delle giovinette che debbono occuparli, e, se queste hanno i requisiti voluti dal regolamento, il Ministero ne dispone la ammissione.

Art. 61.

L'ordine di precedenza da osservarsi nel conferimento dei posti gratuiti è il seguente:

a) orfane di padre e madre ambidue maestri elementari;

b) orfane di madre e padre, dei quali uno insegnante elementare;

c) orfane di madre maestra elementare;

d) orfane di padre maestro elementare;

e) orfane di uno dei genitori, sia pure non insegnante, purchè l'altro eserciti l'insegnamento.

Possono essere considerate come orfane le figliuole d'insegnanti divenuti inabili o inabilitati.

Art. 62.

Quando la Giunta lo creda opportuno potrà anche ricevere nell'istituto alunne a pagamento.

Le famiglie di queste, o chi le rappresenti, debbono obbligarsi alla corrisposta di una retta annua di lire 500. Ad esse sono attribuiti gli stessi obblighi e gli stessi diritti delle alunne ammesse gratuitamente.

Art. 63.

La permanenza nel collegio non può protrarsi oltre il 18° anno.

Art. 64.

La retta annua dalle alunne è ragguagliata a lire 400 per i fondatori di posti gratuiti.

Art. 65.

Il collegio somministra alle alunne:

a) il vitto nella qualità e quantità determinate dalla tabella *B*;

b) alloggio, vestiario, biancheria, tutte le riparazioni occorrenti, lume, fuoco, carta, penne, inchiostro e libri scolastici;

c) assistenza medica.

Art. 66.

Restano a carico delle famiglie:

a) le spese di viaggio e di posta;

b) un contributo di L. 48 annue pagabili a trimestri anticipati per la manutenzione del corredo;

c) la provvista di quegli oggetti di primo corredo che sono determinati dalla tabella *C*.

Art. 67.

Gli obblighi corrispondenti debbono essere assunti dalle famiglie o da chi ne fa le veci, sia questo un privato od un Corpo morale.

Art. 68.

Le alunne sono ripartite in squadre, delle quali ciascuna non può annoverarne più di venti.

Ad ogni squadra è preposta una maestra istitutrice.

Art. 69.

Alla fine di ogni trimestre vengono riassunte dai registri le medie dei punti ottenuti da ciascuna alunna nella condotta, nello studio e nei lavori; ed in base a queste medie si procede ad una classificazione generale di tutte le alunne, che in apposito prospetto viene affissa nei locali dell'istituto.

Di tali risultati è data informazione alle famiglie.

Art. 70.

Tutte le alunne hanno libero accesso presso la direttrice e la vicedirettrice per esprimere i loro singoli desiderii, i bisogni, le lagnanze.

Art. 71.

Con speciale regolamento, da approvarsi dal Ministero della pubblica istruzione, saranno stabilite più particolarmente le norme disciplinari dell'istituto.

Art. 72.

I genitori, tutori o raccomandatari possono visitare le alunne nei giorni e nelle ore determinati dall'orario, così nel parlatorio, come nell'infermeria.

Le alunne non possono ricevere da essi bevande, medicinali, oggetti d'ornamento o libri senza il consenso della direttrice o di chi la supplisce.

Art. 73.

Le alunne malate sono ricoverate e curate nella infermeria dello istituto dal medico a ciò destinato.

Le famiglie hanno sempre facoltà di richiedere un consulto a proprie spese.

Il consulto può aver luogo anche a spese dell'istituto, se la direttrice lo stimi opportuno.

Quando per malattia sopravvenuta la permanenza nel collegio diventi incompatibile con lo stato dell'alunna, la direttrice ne propone alla Giunta la riconsegna alla famiglia.

TITOLO IV.
Istruzione.

Art. 74.

Gli studi che debbono compiere le fanciulle ammesse nel collegio constano:

a) del corso elementare;

b) di corsi complementari o speciali per l'avviamento a professioni.

Art. 75.

Con apposito regolamento, da approvarsi con decreto reale, saranno determinati più particolarmente l'indirizzo e la durata dei corsi di studio.

TITOLO V.
Disposizioni varie.

Art. 76.

Le provincie, i comuni, i corpi morali ed i privati benefattori, i quali abbiano fondato posti gratuiti, si intendono obbligati a pagare l'intera retta annuale, sia che le alunne provvedute di tali posti restino in collegio l'intero anno, sia che se ne allontanino per loro particolari ragioni.

Art. 77.

L'orfana prescelta ad uno dei posti gratuiti dovrà presentarsi al collegio non più tardi di due mesi dalla data di partecipazione del conferimento. La Giunta amministrativa in casi speciali può concedere qualche giustificata dilazione.

Art. 78.

Prima di essere definitivamente accettate le alunne debbono subire una visita medica a spese del collegio, alla quale assiste la direttrice od in sua mancanza la vice-direttrice.

Art. 79.

Nessun'alunna può essere trattenuta in collegio contro il suo deliberato volere, dopo un certo esperimento della vita collegiale. In tal caso la direttrice, autorizzata dalla Giunta, si mette d'accordo con la famiglia per la riconsegna della fanciulla.

Art. 80.

Le famiglie o chi ne fa le veci, oltre il pagamento delle 48 lire annue pel mantenimento del corredo, debbono obbligarsi a pagare non meno di altre dieci lire all'anno per le spese di posta ed altre, che eventualmente possono occorrere alle alunne.

Art. 81.

Il periodo delle vacanze comincia il 15 di agosto e termina il 1° di ottobre.

Le famiglie, che intendono chiamare presso di loro le alunne durante le vacanze, debbono farne domanda alla direttrice, trasmettendo a questa anticipatamente il danaro occorrente per il viaggio e specificando chiaramente a chi debbono essere consegnate le alunne.

Art. 82.

Le orfane che non siano di ritorno allo spirare delle vacanze, sono dichiarate decadute dal posto che godono, salvo circostanze di forza maggiore, delle quali il giudicare spetta alla Giunta.

Contro però il giudizio della Giunta le alunne o i parenti loro possono appellarsi al Ministro della pubblica istruzione, la cui decisione è definitiva.

Art. 83.

Ogni convittrice può scrivere ai propri parenti o conoscenti, ma dovrà scrivere almeno tre volte al mese ai genitori.

Tutte le lettere da spedirsi debbono essere consegnate chiuse alla direttrice, che ne fa prender nota.

Le lettere che pervengono all'indirizzo delle alunne sono aperte dalla direttrice in presenza della destinataria, alla quale debbono essere consegnate senza che siano state lette, se sono dei genitori o di chi ne fa le veci.

In caso contrario rimane in facoltà della direttrice il consegnarle o rimandarle ai mittenti.

I genitori o tutori, che desiderano far pervenire alle alunne le loro lettere chiuse, possono rimetterle sigillate dentro altra lettera indirizzata alla direttrice.

Visto d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro della Pubblica Istruzione
VILLARI.

Tabella *A*.

Ruolo organico del personale insegnante ed amministrativo del Collegio Regina Margherita in Anagni.

Numero	PERSONALE	STIPENDIO annuo	TOTALE
1	Direttrice	2500	2500
1	Vice-direttrice	1500	1500
4	Maestre-istitutrici	1300	5200
1	Maestra economa	1400	1400
1	Maestra dei lavori femminili .	1200	1200
1	Ragioniere-contabile	1000	1000
		Totale . . . L.	12800

In corrispettivo del vitto ed alloggio forniti dall'Amministrazione del collegio la direttrice e la vice direttrice sono tenute a rilasciare a quest'ultimo 500 lire rispettivamente sul proprio stipendio, e lire 400 le maestre-istitutrici, la maestra-economa e la maestra de lavori femminili.

Visto d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro della Pubblica Istruzione
VILLARI.

Tabella *B*.

Vitto del personale e delle alunne.

Colazione.

Caffè e latte e pane, ovvero frutta e pane.

Desinare.

Minestra, piatto di carne con verdura, altro piatto di legumi o verdura, frutta, pane e vino.

Nelle ricorrenze delle principali solennità e di feste nazionali la direttrice potrà ordinare che sia servito anche un piatto dolce.

Cena o seconda colazione.

Piatto di carne con contorno, piatto di verdura, frutta, pane e vino.

Quantità degli alimenti.

Carne da grammi 130 a 200 corrispondenti da grammi 70 a 105 cotta senz'ossa.

Pasta, riso o legumi gr. 100.

Vino da centilitri 35 a 45.

Pane a volontà.

N.B. Le porzioni saranno razionalmente commisurate all'età.

Visto d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro della Pubblica Istruzione
VILLARI.

Tabella C.

Corredo a carico delle famiglie.

N. 1 Abito completo da casa.
» 6 Camicie.
» 6 Paia di mutande.
» 12 Paia di calzette.
» 6 Paia di polsini.
» 6 Camicini con colletto.
» 12 Pezzuole da naso.
» 2 Corpetti di flanella.
» 2 Paia di stivaletti con allacciatura.
» 12 Pannolini.
» 12 Asciugamani.
» 12 Tovaglioli.
» 1 Posata completa.
» 1 Assortimento per nettezza del capo, cioè: pettine, pettinetta e spazzola.
» 1 Spazzola da panni.
» 1 Spazzolino da denti,
» 1 Spazzolino da unghie.
» 1 Specchietto tascabile.
» 1 Borsa con assortimento da lavoro, cioè forbici, ditale, agoraio, cotone e seta di vari colori.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della Pubblica Istruzione
VILLARI.

Tabella *D.*

Norme per l'ammissione delle alunne.

L'ammissione avrà luogo per concorso aperto da chi di diritto. Le istanze per partecipare al concorso dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1. Atto di nascita rilasciato dall'ufficio di stato civile o comprovante, che l'età dell'orfana non è inferiore a *sei*, nè maggiore di *dodici* anni;

2. Stato di famiglia rilasciato dall'ufficio di stato civile.

3. Documento che provi la qualità d'insegnante del genitore defunto, ed il servizio da esso prestato nelle pubbliche scuole o pubblici istituti educativi;

4. Certificato medico da cui risulti che l'orfana è sana di mente di buona costituzione fisica ed esente da imperfezioni organiche;

5. Certificato di vaccinazione o di vaiuolo sofferto;

6. Certificato di studi fatti, quando l'orfana abbia più di sei anni;

7. Obbligazione della famiglia, o di chi per essa, verso l'istituto per tutti gli oneri portati dal regolamento in esso vigente.

Visto: D'Ordine di S. M.
Il Ministro della Pubblica Istruzione
VILLARI.

IL GUARDASIGILLI

Ministro Segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti

Considerato che molte disposizioni per loro natura spettanti alle autorità centrali e che già per la istruzione sono affidate alle autorità locali, possono da queste anche risolversi definitivamente, purchè sia salvi e stia ferma la vigilanza dell'amministrazione centrale;

Che in applicazione di questo sistema molte disposizioni che per la legge del 7 luglio 1866, n. 3036 e pel regolamento approvato col Regio decreto 21 luglio 1866, n. 3070 e per altre normali vigenti sono di competenza dell'Amministrazione centrale del Fondo per il culto possono delegarsi alle Intendenze di finanza;

Sentito il Direttore Generale del Fondo per il culto;

Decreta:

Art. 1.

E' data facoltà agli Intendenti di finanza di concedere dilazioni al pagamento di crediti del Fondo per il culto e dell'Asse ecclesiastico di Roma per un termine non maggiore di sei mesi, ed in ragione e nel limite di lire mille per ciascun credito, ferme però le condizioni stabilite colla circolare della Direzione generale del Fondo per il culto del 1° dicembre 1884, n. 176, e mediante obbligo ai debitori di pagare gli interessi al saggio del 6 per cento dal giorno in cui avrebbe dovuto essere eseguito il pagamento fino al totale saldo.

La detta dilazione non sarà applicata a quei crediti per l'appuramento o riscossione dei quali e per opposizione dei debitori si è dovuto agire in giudizio.

Art. 2.

Gli Intendenti di finanza potranno approvare definitivamente, con decreto da registrarsi alla Corte dei conti, tutti gli atti di affrancazione di canoni ed altre annue prestazioni dovute al Fondo per il culto ed all'Asse ecclesiastico di Roma e che siano stipulati a termini della legge del 29 gennaio 1880, n 5253, sempre che il prezzo di affrancazione non superi le lire 8000; e tutto ciò in applicazione o in conformità del Regio decreto 11 luglio 1891, n. 441.

Art. 3.

E' delegata agli Intendenti di finanza l'approvazione con decreto da registrarsi alla Corte dei conti, degli atti di commutazione in denaro di rendite in natura che vengono stipulati in esecuzione della legge del 14 luglio 1887, n. 4727, anche quando la stipulazione non segua innanzi a loro, e sempre che il valore del contratto non superi le lire 400.

Art. 4.

E' delegata agli Intendenti di finanza l'approvazione degli atti d'affitto di beni rustici ed urbani o di prestazione in natura di spettanza del Fondo per il culto e dell'Asse ecclesiastico di Roma, e ciò tanto nel caso d'aggiudicazione in seguito a pubblici incanti, come in quello di licitazione e trattativa privata.

E' però sempre riservata all'amministrazione centrale l'approvazione degli atti stipulati davanti all'Intendente e quelli pei quali il regolamento generale di contabilità richiede il preventivo parere del Consiglio di Stato.

I decreti di approvazione saranno registrati alla Corte dei conti.

Art. 5.

Gli Intendenti di finanza sono autorizzati a pagare direttamente prelevandola dai fondi che verranno posti a loro disposizione, con le norme del regolamento le spese di giustizia liquidate con sentenza passata in giudicato, o con ordinanza di tassazione emessa in seguito a sentenza, che la Regia avvocatura erariale da interpellarsi appositamente, ritenga potersi accettare, ivi comprese le spese dipendenti e successive.

Gli Intendenti di finanza sono pure autorizzati a pagare direttamente tutte le spese liquidate d'accordo con le parti dalla Regia avvocatura erariale.

Gli Intendenti di finanza potranno pagare le competenze dovute ai delegati erariali per le cause definite con sentenza favorevole all'amministrazione del Fondo per il culto; osservate le norme della circolare a stampa del 6 giugno 1882 della Regia avvocatura generale erariale circa il cumulo delle funzioni di avvocato e procuratore e sempre in base a regolare parcella vidimata dall'avvocatura erariale.

Pei pagamenti soggetti a ricupero dalle parti dovrà previamente inscriversi sull'apposito campione il relativo articolo, unendone agli atti la copia letterale.

Art. 6.

Nei casi di urgenza e sempre quando la spesa all'uopo occorrente non superi le L. 100 è data facoltà agli Intendenti di finanza di ordinare senz'altro l'esecuzione dei lavori di restauro che possono occorrere ai fabbricati dei soppressi monasteri tuttora occupati dalle religiose, alle chiese annesse od a tutti gli altri fabbricati e terreni che trovansi tuttora alla dipendenza del Fondo per il culto, o dell'Asse ecclesia-

stico di Roma, compreso le chiese parrocchiali ex conventuali ed annesse canoniche per le quali siasi sempre provveduto a carico dell'amministrazione.

Per gli urgenti restauri occorrenti alle chiese ricettizie e comunale curate le facoltà di provvedere direttamente rimane estesa fino all'importare della somma disponibile corrispondente al prelievo operato nella liquidazione degli assegni ai partecipante.

Art. 7.

Al pagamento delle rimunerazioni dovute ai fontanieri, campieri ed altro personale addetto alla manutenzione e custodia dei beni tuttora in possesso del Fondo per il culto ed Asse ecclesiastico di Roma, verrà direttamente provveduto dagli Intendenti di finanza mediante inscrizione di appositi conti correnti negli uffici provinciali, ferme quanto alla giustificazione del prestato servizio le disposizioni che sono o saranno in vigore.

Art. 8.

Le suindicate disposizioni andranno in vigore dal 1° ottobre 1891.

Art. 9.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 27 agosto 1891.

Il Ministro
L. FERRARIS.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero delle Finanze:*

Con decreti in data 12 agosto al 28 stesso.

Persiani Giulio, già diurnista nell'Amministrazione daziaria è nominato per merito d'esame, commesso di 3ª classe, nel dazio consumo di Roma.

Pugliese Francesco, ispettore demaniale, prorogatagli l'aspettativa già con essa per motivi di salute.

Franceschi Nello, ufficiale d'ordine nelle Intendenze di finanza è collocato in aspettativa per motivi di salute.

Milani Samuele, impiegato daziario d'origine governativo, attualmente in servizio del municipio di Lucca, è collocato a riposo.

Meli Filippo, magazziniere di 3ª classe nei magazzini di deposito sali e tabacchi è promosso alla classe 2ª.

Embriaco Stefano e Della Monica Enrico, magazzinieri di 4ª (c. s.) promossi alla classe 3ª.

Tonesi Vincenzo, magazziniere di 5ª (c. s.) promosso alla classe 4ª.

Mossa cav. Raimondo, già ispettore di 1ª classe nel Corpo delle guardie di finanza, è nominato magazziniere di 4ª classe (c. s.).

Tiscornia Umberto e Tucci Giuseppe, reggenti ufficiali ai riscontri di 2ª classe sono promossi all'effettività del posto (c. s.).

Semitecolo Antonio e Berra Eligio, ufficiali alle scritture di 1ª classe sono nominati, per merito d'esame, ufficiali ai riscontri di 2ª classe (c. s.).

Manto Giuseppe, Turcato Carlo, Germain Benvenuto e Paulesu Angelo, ufficiali alle scritture di 2ª classe, sono promossi alla classe 1ª (c. s.).

Bianchedi Enrico, Giuffrida Enrico, Siragusa Giovanni, Interdonato Natale e Casoni Enrico, sono nominati, per merito di esame, ufficiali alle scritture di 2ª classe (c. s.) collo stipendio di lire 1500.

Bemporad Policarpo, agente delle imposte dirette, di 2ª classe, promosso alla classe 1ª.

Coniglio Diego, id. 3ª id. 2ª.

De Toma Giuseppe, id. 3ª id. 2ª.

Messeri Tito, id. 3ª id. 2ª.

Coleine Achille, id. 4ª id. 3ª.

De-Toma Domenico, id. 4ª id. 3ª.

Ducci Luigi, id. 4ª id. 3ª.

Agostini Guglielmo abilitato per esame, nominato agente di 4ª classe.

De Sisti Angelo, id. id. id.

Genzana Francesco, id. id. id.

Delogu Manca Raffaele, ricevitore del Registro e conservatore delle Ipoteche è collocato a riposo, dietro sua domanda, per motivi di salute, a datare dal 17 luglio 1891.

Ruscitti Salvatore, commesso di 1ª classe nel Dazio consumo di Napoli collocato a riposo, su domanda, per età avanzata ed anzianità di servizio.

Giordani Enrico, ufficiale alle visite di 1ª classe, nelle dogane è collocato a riposo, su domanda, per anzianità di servizio.

Ferrara Gaetano, commesso di 1ª classe nel dazio consumo di Napoli collocato a riposo (c. s.).

Pertusio cav. Luigi, ispettore di 1ª classe nell'amministrazione demaniale è nominato ricevitore del registro e conservatore delle ipoteche.

Bonistalli Roberto, ufficiale alle scritture di 4ª classe nelle manifatture dei tabacchi è nominato per merito d'esame, ufficiale ai riscontri di 2ª classe nei magazzini di deposito dei sali e tabacchi.

Acquaviva Michele, ufficiale alle scritture nelle dogane, accettata la volontaria sua dimissione dal servizio a contare dal 16 giugno 1891.

Rama Celestino, vice segretario amministrativo nelle intendenze, trasferito da Bergamo a Novara.

Bini Adriano, capo verificatore di 3ª classe nelle Agenzie per le coltivazioni dei tabacchi, promosso alla classe 2ª.

Serafini Serafino, verificatore nelle Agenzie suddette, nominato capo verificatore di 3ª classe.

Paolozzi Francesco, id., id.

Giovagnoli Silvio id., id.

Orlandini Eugenio, id., id.

Bernardi Antonio, id., id.

Fabbri Michele, id., id.

Blasi Enrico, id., id.

Guida Francesco, id., id.

Danti Dante, ufficiale alle scritture di 3ª classe (c. s.), promosso alla classe 2ª.

Ricci Giovanni, Troni Giuseppe e D'Ercole Santo, sono nominati, per merito d'esame, ufficiali alle scritture di 3ª classe nelle Agenzie suddette.

Aielli Florestano, Pisanelli Salvatore, Boschi Ettore, Abbondanza Nicolò, Generazzi Gaetano, Greco Vincenzo, Zito Prospero, Destavola Carlo, Sternini Enrico e Pisanelli Antonio, sono nominati verificatori nelle Agenzie predette.

Bertolissi cav. ing. Giuseppe, ispettore superiore di 2ª classe nelle Gabelle è nominato direttore di 1ª classe nelle saline dello Stato.

Aliprandi Emanuele, ingegnere di 4ª classe negli Uffici tecnici di finanza è nominato ufficiale tecnico di 3ª classe nelle saline predette.

Billi Giuseppe, ufficiale alle scritture di 1ª classe nelle saline è promosso ufficiale ai riscontri di 3ª classe nelle saline stesse.

Fabiani Eliseo, ufficiale alle scritture di 2ª classe (c. s.) è promosso alla classe 1ª.

Laurito Domenico, pesatore di 2ª classe (c. s.) è promosso ufficiale alle scritture di 2ª.

Le suddette nomine e promozioni avranno effetto dal 1° luglio 1891.

La nomina a primo segretario stata conferita al cav. Edoardo Vecchiato con R. decreto dell'11 luglio 1891 è revocata per non aver egli voluto raggiungere l'assegnatagli residenza.

Bocca Casimiro, segretario di 1ª classe nelle Intendenze di finanza è nominato primo segretario di 2ª classe e destinato a Lecco.

Dal Re cav. Giuseppe, ispettore di 1ª classe nelle guardie di finanza è collocato a riposo su domanda per età avanzata.

Riccio Pasquale, Parasacidolo Salvatore, Gervino Benedetto, Zuccaro Giuseppe, Vitolo Federico e Cucci Tommaso, commessi di 2ª classe nel dazio consumo di Napoli sono promossi commessi di 1ª classe.

Buonamassa Achille, Solimene Alberto, Cafaro Gaetano, Tirelli Vittorio, Bisoni Michele, Cervelli Antonio, Galluccio Cesare, Manganiello Gaetano, De Virgilio Michele e Perris Alessandro, commessi di 3ª classe promossi alla classe 2ª.

Toti Carlo, Cocchi Giuseppe, Settimi Augusto, Todrani Achille, Salandri Giuseppe, Leimi Adolfo, Santucci Francesco, Calcioli Agostino, Sestili Giuseppe e Malaguti Amedeo, già diurnisti nel dazio consumo municipale di Roma, sono nominati commessi di 3ª classe nel dazio consumo di Napoli.

Disposizioni *fatte nel personale del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio:*

Con reale decreto 16 agosto p. p. il sig. Mazza cav. Ginnio verificatore di 1ª classe nell'amministrazione metrica e del saggio, in disponibilità per riduzione di ruolo organico, è stato collocato a riposo in seguito a sua domanda, a datare dal 1° settembre corrente.

MINISTERO DELLE FINANZE

Estratto della circolare del Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle Gabelle, del 24 agosto 1891 num. 110107-18334, divisione IV.

. . . .

Per le rivendite le Intendenze faranno senz'altro luogo, appena si verifica qualche vacanza, alla pubblicazione dell'avviso d'asta per gli incanti, se trattisi di rivendite di reddito maggiore di lire 800 annue, o dell'avviso di concorso se il reddito non è superiore a questa somma.

L'avviso d'asta sarà pubblicato nei luoghi, modi e termini stabiliti, ed inserto sui giornali giusta le prescrizioni del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

L'avviso di concorso sarà pubblicato, distintamente per ogni rivendita vacante, nel foglio degli annunzi giudiziari od amministrativi della provincia, all'albo del comune dove si è resa vacante la rivendita e dell'Intendenza di finanza.

Nel termine perentorio di trenta giorni da quello della pubblicazione dell'avviso nel foglio della provincia devono essere presentate le domande.

Avvertesi che, per le dichiarazioni fatte in Senato circa la interpretazione della legge, possono soltanto essere ammessi al concorso coloro che hanno la propria residenza nella provincia, dove è ubicata la rivendita.

Chiuso il concorso, l'Intendente, se trattisi di rivendita fra le lire 400 e le lire 800 convoca immediatamente la Commissione provinciale per provvedere al suo conferimento.

Se la rivendita è di reddito inferiore alle lire 400, manda tutte le istanze dei concorrenti alla Giunta municipale del luogo dove si è verificata la vacanza della rivendita, perchè esterni il suo parere.

Tanto nell'un caso, quanto nell'altro, la concessione deve essere fatta, *e colle preferenze stabilite*, a favore delle persone indicate nel § 6 del nuovo articolo di legge sostituito all'articolo 20 della legge 15 giugno 1865.

Le deliberazioni prese dalla Commissione provinciale o dall'Intendente a seguito del parere della Giunta municipale, saranno subito comunicate agli interessati, avvertendoli che da quello della ricevuta comunicazione hanno 15 giorni di tempo per presentare i loro reclami al Ministero.

Sarà loro accennato che questi reclami devono essere inviati col *tramite della Intendenza* e scritti su carta da bollo da lire 1.20. La firma del reclamante dovrà essere legalizzata dal sindaco o da un notaio.

Trascorsi i 15 giorni dalla eseguita comunicazione a tutti gli interessati dell'esito del concorso, l'Intendente trasmetterà al Ministero i reclami che le fossero pervenuti.

Unirà ad essi tutti gli atti del concorso e così le documentate istanze dei concorrenti: le prove della pubblicazione degli avvisi nel foglio della provincia ed all'albo del comune e dell'Intendenza, la deliberazione della Commissione provinciale od il parere della Giunta municipale colle determinazioni dell'Intendente; e la prova che l'esito del concorso fu regolarmente comunicato a tutti gl'interessati.

Quando invece non vi siano reclami, l'Intendente, scorsi i 15 giorni rilascia la licenza alla persona designata dalla Commissione provinciale od a quella da lui scelta, dopo avere udita la Giunta municipale; restituisce a tutti i concorrenti i documenti da essi presentati e dà avviso al Ministero della concessione, indicando le generalità della persona prescelta, onde se ne possa prendere nota.

Rimangono in vigore tutte le altre disposizioni del regolamento e delle istruzioni concernenti il servizio delle rivendite in quanto non siano contrarie alle presenti.

A queste norme si atterranno le Intendenze per i concorsi che avranno luogo d'ora innanzi.

Per quelli presentemente in corso, per essere stato pubblicato l'avviso prima dell'attuazione della legge 6 agosto corrente, saranno invece osservate le disposizioni del regolamento 14 luglio 1887.

Il Direttore Generale
CASTORINA.

MINISTERO DELL'INTERNO

AGENZIE D'EMIGRAZIONE.

Il Ministero dell'Interno, in data 5 settembre corrente, ha rinnovato la patente di agente di emigrazione al sig. Repetto Michele di Genova, sostituendola con altra al nome della ditta Repetto Michele e fratelli di Genova, con facoltà di operare per tutto il Regno.

MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

Avvisi.

Il giorno 4 corrente in Allumiere, provincia di Roma, è stato aperto un ufficio telegrafico governativo al servizio pubblico con orario limitato di giorno.

Roma, 5 settembre 1891.

Completamente ristabilite comunicazioni con tutti gli uffici del Chili.

Telegrammi riprendono corso normale e cessa nel tempo stesso qualsiasi restrizione relativa al linguaggio.

Roma, 5 settembre 1891.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

SOTTO SEGRETARIATO DI STATO

Divisione 1ª, Sezione 2ª — Ufficio speciale della proprietà industriale

Elenco *degli Attestati di trascrizione per Marchi e Segni distintivi di fabbrica rilasciati nella prima quindicina del mese di* agosto *1891.*

N. d'ordine del registro gen.	COGNOME E NOME del RICHIEDENTE	DATA della presentazione della domanda	TRATTI CARATTERISTICI dei Marchi e Segni distintivi di fabbrica
2160	Agostino Oneto et C. (Ditta), a Sampierdarena (Genova).	10 maggio 1891	Tre medaglie o timbri circolari di cui quello centrale vedesi per intero e gli altri sporgono parzialmente, uno dalla parte superiore e l'altro dalla parte inferiore di quello centrale: in questo vedesi una corona e le parole: *Sapone* al di sopra della stessa e: *Corona* al disotto. Nella parte sporgente del timbro superiore sta scritto: *A. Oneto et C.* e in quella del circolo o timbro inferiore: *Sampierdarena.* Questo marchio destinato a contraddistinguere i saponi fabbricati dalla Ditta, viene applicato, riproducendolo in incavo od in rilievo, o parte in rilievo e parte in incavo, mediante stampo opportuno, sui saponi stessi.
2172	Vanni Papé Pietro, a Palermo . . .	30 id. »	Etichetta portante in alto a sinistra lo stemma di casa Valdina sormontato da corona e mantello di Principe in nero [illegible] e su quattro linee in caratteri diversi le parole: *Castel Calattubò,* nome del vino bianco: *Alcamo-Balestrate (Sicilia),* nome della località: *Proprietà Valdina,* indicazione del proprietario, e le parole: *Marca depositata — Palermo.* Questo marchio sarà usato dal richiedente per contraddistinguere i vini bianchi di sua produzione applicandolo sulle casse per bottiglie contenenti i vino: *Castel Calattubo.*
2200	Guequier-Gleesoner, a Gand (Belgio) .	22 luglio 1891	Etichetta circolare a fondo bianco contornato da doppia filettatura, su cui sta scritto in alto la parola: *L'Avenir.* A destra è designato il mare con una barca a vela ed il mare nascente. Al disotto su tre righe sta scritto: *Plaques Photographies — perfectionnées — Guequier-Gleesener-Gand (Belgique).* Contro l'orlo in basso leggesi: *A préserver de la lumière et de l'humidité,* ed a sinistra verso il mezzo sempre però contro l'orlo: *Déposé.* Questo marchio sarà usato dal richiedente per contraddistinguere i prodotti fotografici di sua fabbricazione o commercio, applicandolo o come etichetta od in altro modo opportuno ed in qualunque colore e dimensione, sui prodotti stessi e riproducendolo sugli imballaggi, sulla carta da lettere e sugli stampati riferentisi al commercio dei detti prodotti.
2196	L. Baschiera et C.i (Ditta), a Venezia.	16 id. »	Etichetta rettangolare disegnata a varii colori superiormente avente la scritta: *Fiammiferi senza zolfo,* a carattere cupo su fondo rosso, a sinistra di chi guarda in un cerchio bianco la lettera *N.°* in bleu ed a destra il numero *9* pure in bleu, ed alcuni ornati.

N. d'ordine del registro gen.	COGNOME E NOME del RICHIEDENTE	DATA della presentazione della domanda	TRATTI CARATTERISTICI dei Marchi e Segni distintivi di fabbrica
			Segue poi una cortina aperta che lascia vedere il leone di S. Marco col Nimbo il pugnale ed il Vangelo aperto dove è scritto: *Pax tibi Marce evangelista meus.* Sulla base ove posa il leone e nel rettangolo anteriore sta scritto: *Marca Depositata.* A sinistra vedesi una specie di scudo colla indicazione della Ditta scrittavi in rosso: *L. Baschiera e C,* e sotto in una targhetta vedesi la parola: *Venezia* in bleu. Questo marchio sarà usato dalla richiedente per contraddistinguere i fiammiferi di legno di sua fabbricazione e commercio applicandolo sulla parte esterna delle scatole rotonde dette *bossoli* destinate a contenerli.
2197	L. Baschiera et C.[i] (Ditta), a Venezia.	16 luglio 1891	Etichetta rettangolare designata in rosso ed in bleu. Superiormente porta la scritta: *Fiammiferi senza zolfo* colla lettera *N.°* a sinistra ed il numero *2* a destra. Segue poi una cortina aperta che lascia vedere il leone di S. Marco col Nimbo, il pugnale ed il Vangelo aperto alla pagina ove si legge: *Pax tibi Marce evangelista meus.* Il leone poggia su di un piedestallo nella cui faccia laterale rettangolare in prospetto si legge: *Marca Depositata.* A sinistra del leone sta sul panneggiamento della cortina una specie di scudo colla indicazione della Ditta *L. Baschiera e C.,* e sotto a questa in una targhetta la parola: *Venezia.* Questo marchio sarà dalla richiedente usato per contraddistinguere i fiammiferi di legno di sua fabbricazione e commercio applicando l'etichetta che lo contiene sulla parte esterna delle scatole rotonde di cartoncino, dette *bossoli,* nelle quali i detti fiammiferi sono posti in commercio.
2198	Detta.	16 id. »	Etichetta rettangolare disegnata a varii colori: superiormente su fondo rosso porta la scritta: *Fiammiferi verniciati* in color scuro. A sinistra della scritta vedesi la lettera *N.°* in un cerchio bleu, a destra il numero *5* pure in un cerchio bleu ed alcuni ornati. Segue poi una cortina aperta che lascia vedere il leone di S. Marco col Nimbo, il pugnale ed il Vangelo aperto dove si legge: *Pax tibi Marce evangelista meus.* Sulla base ove posa il leone e nel rettangolo anteriore sta scritta: *Marca Depositata.* A sinistra vedesi una specie di scudo colla indicazione della Ditta *L. Baschiera e C.* in carattere rosso e scuro su fondo celeste a punti bianchi, e al disotto in una targhetta bleu la parola: *Venezia* in bianco. Questo marchio sarà dalla richiedente usato per contraddistinguere i fiammiferi in legno di sua fabbricazione applicando l'etichetta che lo contiene sulla parte esterna delle scatole rotonde (bossoli) nelle quali i fiammiferi sono posti in commercio.
2199	Detta.	16 id. »	Etichetta rettangolare disegnata in bleu su fondo bianco con superiormente la scritta: *N.° Fiammiferi con zolfo, 1;* o nella parte inferiore e più grande a destra il leone alato di S. Marco col Nimbo, lo stocco ed il vangelo aperto dove si legge: *Pax tibi Marce evangelista meus,* a sinistra sul panneggiamento che forma l'apertura per cui vedesi il leone sta una specie di scudo

N. d'ordine del registro gen.	COGNOME E NOME del RICHIEDENTE	DATA della presentazione della domanda	TRATTI CARATTERISTICI dei Marchi e Segni distintivi di fabbrica
			col nome della Ditta: *L. Baschiera e C.*, e sotto a questo su di una targhetta la parola: *Venezia*. Questo marchio sarà usato dalla richiedente per contraddistinguere i fiammiferi di legno di sua fabbricazione, applicando l'etichetta su cui è riprodotto sulla parte esterna delle scatole rotonde di cartoncino (bossoli) nelle quali i fiammiferi sono posti in commercio.
2037	Rosenthal Fleischer et C. (Ditta), a Goeppingen (Württemberg).	11 ottobre 1890	Etichetta quadrangolare divisa in 4 scompartimenti di dimensioni diverse fra loro, due dei quali destinati a contenere indicazioni da scriversi a mano e gli altri due occupati l'uno dalla figura di un busto di donna, l'altro dalle iniziali: *R. F. C.*, sotto alle quali si legge: *à la Princesse*, e più sotto ancora: *Marque déposée*. Le dimensioni e i colori del marchio, la forma e il genere di carattere usato per le iniziali e per le iscrizioni possono variare. Questo marchio già usato legalmente dalla richiedente nel Württemberg per contraddistinguere i busti, i capi di biancheria e gli articoli di lana di sua fabbricazione e commercio, applicandolo sotto forma di timbro e di etichetta o in altro modo opportuno, direttamente ai detti prodotti o sulle scatole, pacchi, involti, casse, imballaggi e simili che li contengono e riproducendolo eventualmente sulle carte di commercio, sarà usato allo stesso scopo e nello stesso modo in Italia.
2181	Bertani Luigi et C.[i] (Ditta), a Milano .	12 giugno 1891	Figura stampata in cromolitografia, litografia, tipografia ed in qualunque altro sistema, o tirata a rilievo a uno o più colori rappresentante un bambino colle ali che ha nella mano destra una bilancia e nella sinistra uno specchio ed al fianco alcuni fiori. Sotto la figura stanno le parole: *Justus et Verax* e sopra la testa del bambino una stella a 6 raggi. La figura è attraversata dalla firma della Ditta: *L. Bertani e C[i]., Milano*. In alto, al disopra della figura e della stella, si legge: *tessuti e filati*. Questo marchio sarà usato dalla richiedente per contraddistinguere i tessuti e filati in genere di suo commercio, applicandolo tanto sulle stoffe o sui filati, quanto sulla carta che involge tali prodotti.
2187	Moretti e C.° (Ditta), a Milano . . .	21 id. »	Circolo racchiudente un tavolino con sopra uno spettroscopio originale di Kirckoff e Bunsen, la ragion sociale *G. Moretti e C., Milano* e le parole: *Acque minerali igieniche*. Questo marchio sarà usato dalla richiedente per contraddistinguere le acque minerali di suo commercio, applicandolo ad impressione sulla capsula metallica delle bottiglie, a stampa, in litografia, ecc., sulla etichetta, ed eventualmente anche sulla carta che involge le bottiglie.
2190	Schaffner Enrico Luigi, a Firenze . .	7 luglio 1891	Rettangolo di carta bianca a contorno dentellato uso francobollo, diviso in tre campi: il superiore e l'inferiore a fondo bleu, quello di mezzo più grande degli altri a fondo bianco. Nel superiore sta scritto in lettere bianche: *American dentiste*, nello

N. d'ordine del registro gen.	COGNOME E NOME del RICHIEDENTE	DATA della presentazione della domanda	TRATTI CARATTERISTICI dei Marchi e Segni distintivi di fabbrica
			inferiore: *D.r H. L. Schaffner, Florence,* in quello centrale vedesi una stella raggiante in bianco coi raggi bleu, circondata dalle parole: *excelsior Trade Mark.* Questo marchio sarà usato dal richiedente per contraddistinguere i dentifrici da lui fabbricati e messi in commercio, apponendolo sui recipienti che li contengono e sugli imballaggi.
2191	Tosi e Rizzoli (Ditta), a Torino . .	8 luglio 1891	Rettangolo ad angoli arrotondati e sporgenti formato da una fascia color verde nella quale si legge: *Piccanti-appetitose, corroboranti — Digestive igieniche — Marca depositata.* Nell'interno del rettangolo sopra la iniziale *R* sta un pescatore con in mano una lenza da cui pendono due alici di color bianco nelle quali sta scritto in nero: *Alici-piccanti.* A tergo del pescatore si legge: *Tosi e Rizzoli — Torino.* Il fondo del rettangolo rappresenta il mare e delle montagne in lontananza. Questo marchio sarà usato dalla Ditta richiedente sul coperchio delle scatole di alici in salsa piccante preparate nel loro stabilimento e in generale sulle scatole ed altri recipienti di conserve alimentari di sua preparazione e commercio.
2137	Bisleri Felice, a Milano	20 aprile 1891	I. Bottiglie in cui sono riprodotte in rilievo le parole: *Ferro-China-Bisleri — Milano.* II. Etichetta che avvolge il corpo della bottiglia bianca con fondo cenere formato da tanti circoli divisi in due sezioni, nel mezzo portante il monogramma *F.C.B.* in bianco, intorno le parole: *Fel. Bisleri — Milano.* Nell'etichetta in alto si legge: *Ferro-China-Bisleri di Felice Bisleri — Milano — via Savona 16 (Fuori Porta Genova) — Milano,* su tre linee; seguono altre iscrizioni traversate a destra e a sinistra dal *fac-simile* della firma *F. Bisleri.* A destra e a sinistra nell'etichetta al disopra delle iscrizioni accennate e di fianco alle parole riprodotte superiormente si vedono circoli formati da una serpe colla coda in bocca e nel centro dei circoli sta il monogramma *F.C.B.* III. Collarino che cinge il collo della bottiglia portante la firma: *F. Bisleri* pel fondo identico a quello dell'etichetta. IV. Capsula in stagnola superiormente verniciata in rosso recante in rilievo le parole: *Ferro-China-Bisleri — Milano* e la serpe colla coda in bocca che racchiude il solito monogramma. V. Altra piccola etichetta a forma di francobollo rappresentante la testa di un leone colla bocca semiaperta portante sulla lingua la parola *robur,* al disopra della testa si legge: *Volete la salute?* e di sotto: *bevete il Ferro-China-Bisleri.* Questo marchio sarà usato dal richiedente per contraddistinguere il liquore denominato Ferro-China-Bisleri di sua invenzione e preparazione, applicando l'etichetta nel corpo delle bottiglie di varie dimensioni che contengono il liquore, la stagnola sulla bocca e la striscia o collarino sul collo delle bottiglie stesse. Al disopra dell'etichetta è pure applicata la piccola etichetta uso francobollo. Nelle bottiglie che servono per l'esportazione le iscrizioni sono scritte nella lingua del paese al quale sono destinate.
2154	Rappis Clodoveo di Pietro, ad Andorno Cacciorna (Novara).	1 luglio 1891	Etichetta delle dimensioni di centimetri 12 1/2 per 9, colle seguenti iscrizioni in diversi caratteri: in alto, *Fabbrica di Ratafià —*

N. d'ordine del registro gen.	COGNOME E NOME del RICHIEDENTE	DATA della presentazione della domanda	TRATTI CARATTERISTICI dei Marchi e Segni distintivi di fabbrica
			Farmacista Rappis Pietro, e sotto, *Premiata a tutte le esposizioni — Provveditore della Real Casa — Andorno. — Roma 1888, medaglia d'oro — Biella 1882, medaglia d'argento.* A destra si vedono lo stemma reale, due croci di Savoia ed alcune medaglie dritto e rovescio. A sinistra in alto sta uno stemma gentilizio avente sopra all'ingiro le parole: *Virtute non rapitur* e sotto, *Marca depositata — Casa fondata nel 1750*, su due linee. Questo marchio sarà usato dal richiedente per contraddistinguere il ratafià ed altri liquori di sua fabbricazione, applicandolo sui recipienti di qualunque specie destinati a contenerli.
2192	Amadei Paolo fu Luigi, a Salò (Brescia).	11 luglio 1891	I. Etichetta litografata su carta bianca a fondo celeste divisa in cinque scomparti, portante le parole: *Premiata Farmacia Tassoni — Auricedro-Tassoni — Cedro-China-Tassoni — Salò — Digestivo — Tonico — Corroborante — Marca depositata*, il *fac-simile* della firma: *Tassoni* ed altre parole. In alto in un ovale vedesi l'immagine di S. Antonio col bambino. II. Etichetta in tutto simile alla precedente ma di minor dimensioni e coll'indicazione del prezzo in L. 1,25 in luogo di L. 2,00 che si vede nell'etichetta più grande. III. Piccola etichetta litografata in celeste con contorno oro, dimensioni circa millimetri 87 per 25, portante la firma: *Tassoni* in nero e la parola: *Depositata.* IV. Etichetta simile alla precedente di dimensioni più piccole: millimetri 71×17 circa. V. Capsula metallica color cioccolatte con impressioni in rilievo in nero e le parole: *Auricedro Tassoni — Salò.* VI. Capsula simile alla precedente ma più piccola. VII. Foglio stampato da un sol lato portante in una metà un manifesto per l'acqua di tutto Cedro-Tassoni e nell'altra un manifesto per l'Auricedro-Tassoni, Cedro-China-Tassoni. Questo marchio sarà usato per contraddistinguere l'Auricedro-Tassoni applicandolo sulle bottiglie, che lo contengono, bottiglie di due dimensioni, sui tappi delle medesime e sulla carta che serve ad avvolgerle.

Roma, addì, 22 agosto 1891.

Il Direttore Capo della 1ª Divisione: G. Fadiga.

Avviso.

Il Primo Presidente della Corte di Appello delle Calabrie, Presidente della Commissione per l'esame degli aspiranti alla professione di perito calligrafo in Catanzaro fa noto ch'essi aspiranti dovranno presentare la domanda, insieme ai documenti richiesti dai R. decreti 25 maggio 1858 e 14 agosto 1862, N. 766, nel suo ufficio dal dì 1° a tutto settembre del corrente anno.

L'esame avrà luogo nei giorni 6 e 7 del mese di febbraio 1892 alle ore 10 antim. innanzi alla Commissione, all'uopo destinata, che si riunirà nella sala della Sezione di Accusa presso la suddetta Corte.

Catanzaro, 30 agosto 1891.

Il Primo Presidente
P. COLLENZA.

Per copia conforme
Il Segretario del Primo Presidente
G. PERRICONE.

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

DIREZIONE GENERALE DELLE COSTRUZIONI NAVALI

Notificazione per l'apertura di un esame di concorso per alcuni posti di ingegnere nel Corpo del genio navale.

Con il giorno 22 novembre 1891 avranno principio in Roma, presso il ministero della marina ed innanzi a speciale Commissione, gli esami di concorso per l'ammissione nel Corpo del genio navale di tre ingegneri di 2ª classe, grado militare che corrisponde a quello di tenente nel r. esercito, ed al quale è annesso l'annuo stipendio di lire 2400.

La nomina sarà conferita di diritto ai tre concorrenti che avranno riportato i più elevati numeri di punti purchè questi superino la media

che è indicata per l'idoneità nelle norme qui appresso esposte. Seguito il concorso e fatta la scelta per i tre posti d'ingegnere di 2ª classe, non sarà tenuto conto degli altri concorrenti, ancorchè essi siano risultati idonei, nè questi potranno aspirare a nomine posteriori, salvo che concorrano novellamente ed ottengano la scelta.

Le condizioni richieste per essere ammessi agli esami sono:

1. Essere per nascita o per naturalizzazione regnicolo;

2. Avere ottenuto la laurea d'ingegnere in una delle Università o in uno degli Istituti superiori di insegnamento del regno, oppure avere il grado di guardia marina o di sotto capo macchinista nella regia marina;

3. Provare mediante il certificato di laurea di aver riportato negli esami non meno di 75 punti su 100 di classificazione nelle seguenti materie:

Meccanica razionale;
Meccanica applicata;
Geometria descrittiva, proiettiva ed analitica;
Macchine a vapore ed idrauliche

e non meno di 65 punti su 100 nella fisica tecnica e nella idraulica;

4. Essere nati nel 1866 o dopo;

5. Essere celibi ovvero trovarsi in grado di soddisfare le prescrizioni della legge 31 luglio 1871, n. 393, sul matrimonii degli ufficiali;

6. Presentare il certificato di moralità rilasciato dal sindaco del comune ove il candidato ha domicilio ed il certificato di penalità rilasciato dal tribunale civile e correzionale nella giurisdizione del quale quel domicilio si trova;

7. Avere attitudine fisica al servizio militare marittimo, fatto che sarà accertato mediante visita sanitaria alla quale gli aspiranti saranno sottoposti alla presenza della Commissione esaminatrice prima di dare principio agli esami;

8. Presentare il certificato di esito di leva.

Le disposizioni contenute nel comma 1°, 3°, 5°, 8° e 8° non si applicano agli aspiranti che sono ufficiali della regia marina.

Gli aspiranti dovranno far pervenire le loro domande in carta bollata da una lira con l'indicazione del proprio domicilio e corredate da documenti che provino il possesso dei necessarii requisiti non più tardi del giorno 1 ottobre 1891 al ministero della marina (Direzione generale delle costruzioni navali, divisione 7ª).

Verificata la regolarità delle domande e dei documenti, gli aspiranti saranno invitati con lettera, diretta al loro domicilio, a presentarsi agli esami.

Il ministero si riserba il diritto di assumere informazioni sulla condotta degli aspiranti, nel modo che crederà opportuno, indipendentemente dai documenti presentati.

Norme.

L'esame di concorso comprenderà una prova orale, una scritta ed una di disegno.

La prova orale si aggirerà sulla meccanica applicata e sulla fisica tecnologica.

Sulla meccanica il candidato dovrà rispondere a due tesi estratte a sorte tra quelle contenute nel programma, una per ciascuna delle parti nelle quali è diviso cioè: Scienza delle macchine e motori idraulici — Resistenza dei materiali.

Sulla fisica tecnologica il candidato dovrà rispondere ad una tesi a sua scelta su due estratte a sorte.

Qualora poi la commissione lo crederà opportuno, dovrà svolgere tutte due le tesi estratte.

La prova scritta consisterà:

1° In un problema di meccanica applicata dato dalla Commissione esaminatrice e svolto seduta stante;

2° in un saggio di traduzione dall'italiano in francese, in inglese o in tedesco.

La prova di disegno si farà con un disegno industriale od uno semplice di ornato eseguiti seduta stante.

Il numero massimo dei punti per ciascuna materia è 20 moltiplicato per il coefficiente assegnato alla materia.

Il candidato per essere dichiarato idoneo dovrà conseguire per ciascuna materia un numero medio di punti maggiore della metà di quelli che corrispondono alla materia.

I concorrenti che non avranno ottenuto l'idoneità in una delle materie, non saranno ammessi a continuare l'esame.

Il candidato potrà dar saggio sulle lingue estere sopra menzionate, a volontà. La votazione sarà però sempre complessiva.

I punti ottenuti in ciascuna materia saranno moltiplicati per il coefficiente qui appresso indicato, il quale determina l'importanza della materia.

Meccanica applicata . . .	coefficiente	3
Fisica tecnologica	id.	3
Lingue estere	id.	1
Disegno industriale di ornato .	id.	2

La votazione avrà luogo per ciascuna materia col metodo delle schede segrete.

Essa sarà preceduta da quella sulla idoneità.

La Commissione esaminatrice riferirà circa i risultati dell'esame con un processo verbale, al quale sarà allegato un quadro indicante i punti ottenuti dai candidati nelle singole materie.

PROGRAMMI.

Meccanica applicata.

PARTE I. — *Scienza delle macchine.*

1. Trasformazione di movimenti, troclée, taglie, cuneo, ruote d'flessione dentate, braccio oscillante semplice e composto, bilanciere parallelogramma di Watt, verghe coniugate a pendolo, manovelle, eccentrici, bocciuoli a palmole, trasmissione per corregge e telodinamiche.

2. Resistenze passive, attrito, rigidezza delle funi e delle catene.

3. Lavoro meccanico, varie unità di misura del lavoro meccanico, dinamometri e dinamometrografi, freno dinamometrico, indicatori di pressione — Valutazione del lavoro meccanico dei motori delle macchine e valutazione della quantità d'azione assorbita dall'attrito.

4. Lavoro meccanico che si trasmette nelle varie trasformazioni di movimento. Lavoro perduto per le resistenze passive. — Equazione generale delle macchine in moto dedotta dal principio delle forze vive e principali conseguenze che se ne deducono.

5. Organi moderatori o regolatori di accumulazione, regolatori della potenza e regolatori della resistenza. — Teoria dinamica dei volanti, regolatori a forza centrifuga e loro classificazione, freni delle macchine.

6. Macchine idrofore — Ruote idrofore, trombe a stantuffo, centrifughe e rotative — Arieti, iniettori o pulsometri.

7. Macchine pneumofore — Ventilatori — Impiego industriale dell'aria compressa — Compressori e macchine ad aria compressa.

8. Motori idraulici, diverse specie di ruote idrauliche, turbine o motori a stantuffo — Applicazione dell'acqua sotto alta pressione, accumulatori, ascensori, gru, torchi idraulici, ecc.

PARTE II — *Resistenza dei materiali.*

1. Nozioni fondamentali sull'elasticità dei corpi solidi.

2. Resistenza dei solidi all'allungamento ed alla compressione — Influenza del peso del corpo sull'allungamento o sull'accorciamento.

3. Resistenza dei solidi alla flessione ed alla torsione — Flessione prodotta nei solidi rettilinei da forze parallele ai loro assi.

4. Curve d'equilibrio dei solidi diversamente situati orizzontalmente e gravati — Formola Clapeyron — Prismi posti verticalmente e gravati da un peso.

5. Trave a fibra media rettilinea ed a sezione costante incastrata ad una estremità, e caricata di peso all'altra; caricata di pesi uniformemente ripartiti su tutta la sua lunghezza o infine caricata simultaneamente in entrambe le maniere.

Trave appoggiata a due estremi e caricata nel mezzo, ovvero con

pesi distribuiti uniformemente su tutta la lunghezza, o in tutti due i modi.

Trave incastrata alle due estremità caricata di un peso nel mezzo o di pesi uniformemente ripartiti in tutta la sua lunghezza.

6. Travi a fibra media rettilinea riposanti sopra più di due appoggi — Teorema di Bertot — Teorema di Schwdler — Applicazione al caso di tre campate.

7. Sistemi articolati, articolazione cilindrica, articolazione sferica — Poligono a lati rigidi — Incavallatura semplice — Momenti d'inflessione — Sforzi di taglio, nei punti di appoggio di un membro di un incavallatura quando i punti di appoggio sono equidistanti, ed il oro carico è uniformemente ripartito su tutta la lunghezza.

8. Travi a reticolo. — Determinazione della loro stabilità per mezzo di costruzioni grafiche con le quali si ottiene la tensione dei singoli membri — Formole colle quali si può calcolare la tensione di ciascun membro.

9. Lavoro necessario per la deformazione di un solido, resistenza viva alla trazione e compressione, alla flessione e alla torsione.

PARTE UNICA. — *Fisica tecnologica.*

1. Principio ed equazioni fondamentali di termodinamica, misura del lavoro meccanico e del calore — Trasformazione reciproca del lavoro meccanico e del calore — Principio di Mayer.

2. Proprietà dei gaz perfetti e dei gaz reali — Equazione caratteristica — Linee isotermiche, isodinamiche e proprietà dei vapori sopra riscaldate.

3. Macchine termiche — Macchina ideale a vapore con ciclo Carnot — Macchine reali a vapore.

4. Trasmissione del calore — Trasmissione tra fluidi stagnanti —, Conduttività interna ed esterna, coefficienti di trasmissione, confronto tra i diversi sistemi di trasmissione.

5. Movimento dei fluidi aeriformi — Equazione del moto e della continuità, efflusso dei gaz — Moto in condotti — Dati pratici e regole per calcolo delle resistenze passive.

6. Combustibili — Peso e volume dell'aria necessaria alla combustione — Dei prodotti della combustione — Potere calorifero ed evaporante dei combustibili — Effetto pirometrico dei combustibili Potere irradiante — Metodi industriali per le misure delle alte temperature.

7. Fornelli per combustibili solidi, liquidi e gassosi — Gassogeni, — Rigeneratore del calore — Principali tipi di forni.

8. Magnetismo — Potenziale o momento magnetico — Magneti permanenti — Elettro magneti — Potenziale elettrico — Corrente elettrica — Leggi di Ohm e di Youle — Correnti derivate.

9. Unità elettriche — Sistema elettrostatico di misure assolute, sistema elettro-magnetico — Unità pratiche e tecniche — Strumenti e metodi di misura delle grandezze elettriche — Galvanometri, elettrodinamometri, voltometri — Misure delle intensità delle correnti, quantità di elettricità, capacità elettriche, forze elettromotrici e differenze di potenziale, resistenze, energie elettriche.

10. Diverse specie di pile, pile idro-elettriche, diverse maniere di associare le coppie delle pile — Potenza e rendimento delle pile — Pile termo-elettriche.

11. Pile secondarie ed accumulatori — Teoria dell'accumulatore Plantè — Accumulatore di altri sistemi — Carica e scarica e rendimento di un accumulatore.

12. Macchine magneto e dinamo-elettriche — Loro proprietà — Macchine a corrente continua — Rendimento elettrico — Rendimento industriale — Macchine dinamo a corrente alternata.

Macchine dinamo-elettriche considerate come motori industriali — Trasporto elettrico dell'energia — Confronto con gli altri modi di trasporto.

13. Distribuzione dell'energia elettrica — Trasformatori e generatori secondari — Regolatori e contatori.

14. Illuminazione elettrica — Lampade ad arco voltaico e ad incandescenza — Diversi tipi di lampade in uso — Lavoro delle lampade — Regolatore delle lampade — Rendimento luminoso — Metodo e apparecchi fotometrici.

Roma, addì 21 agosto 1891.

Il Ministro
S. DE S. BON.

3

BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 5 settembre 1891.

STAZIONI	STATO DEL CIELO 7 ant.	STATO DEL MARE 7 ant.	TEMPERATURA Massima	
			Massima	Minima
			dalle 24 ore precedenti	
Belluno	1[2 coperto	—	28 4	16 3
Domodossola	coperto	—	27 0	16 2
Milano	1[4 coperto	—	30 6	21 2
Verona	sereno	—	31 0	21 0
Venezia	sereno	calmo	29 1	19 4
Torino	1[2 coperto	—	26 3	20 0
Alessandria	1[4 coperto	—	29 6	19 8
Parma	3[4 coperto	—	30 9	19 7
Modena	3[4 coperto	—	31 7	19 7
Genova	3[4 coperto	calmo	27 6	21 6
Forlì	1[2 coperto	—	30 4	21 0
Pesaro	1[4 coperto	calmo	26 1	17 3
Porto Maurizio	3[4 coperto	calmo	28 0	20 8
Firenze	coperto	—	32 4	19 0
Urbino	—	—	—	—
Ancona	nebbioso	calmo	28 7	25 0
Livorno	3[4 coperto	calmo	28 0	19 6
Perugia	1[2 coperto	—	31 1	19 9
Camerino	1[2 coperto	—	27 8	19 9
Chieti	sereno	—	26 4	14 4
Aquila	1[4 coperto	—	30 0	15 0
Roma	3[4 coperto	—	30 9	16 5
Agnone	sereno	—	30 0	18 0
Foggia	sereno	—	32 9	20 1
Bari	sereno	calmo	26 2	19 0
Napoli	sereno	calmo	28 9	20 6
Potenza	1[4 coperto	—	28 3	16 8
Lecce	sereno	—	30 1	20 8
Cosenza	—	—	—	—
Cagliari	1[2 coperto	mosso	28 4	21 5
Reggio Calabria	1[4 coperto	agitato	27 0	22 5
Palermo	sereno	calmo	30 1	16 5
Catania	sereno	calmo	30 0	23 2
Caltanissetta	—	—	—	—
Siracusa	sereno	calmo	30 8	21 7

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano
il dì 5 settembre 1891.

Il barometro è ridotto a zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì 762, 7

Umidità relativa a mezzodì 29

Vento a mezzodì . . . . . S W debolissimo.

Cielo . . . . 1[2 coperto.

Termometro centigrado { Massimo 31°, 8. Minimo 16°, 5.

Pioggia in 24 ore: — —

Li 5 settembre 1891.

Europa pressione generalmente elevata, 760 Costantinopoli, 769 Brest, 770 Mosca.

Italia 24 ore: barometro leggermente disceso; temporali con pioggia estremo Nordovest; venti deboli vari; temperatura elevata.

Stamani cielo alquanto nuvoloso Nord Centro, sereno Sud; tramontana fresca canale Otranto, levante moderato Sud Sardegna, venti deboli calma altrove: barometro 763 Sardegna, intorno 764, altrove Mare calmo.

Probabilità: venti deboli freschi specialmente settentrionali; cielo generalmente sereno, con qualche temporale.

BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 6 settembre 1891.

STAZIONI	STATO DEL CIELO 7 ant.	STATO DEL MARE 7 ant.	TEMPERATURA Massima	nelle 24 ore precedenti Minima
Belluno	coperto	—	27 4	15 6
Domodossola	coperto	—	21 5	13 2
Milano	piovoso	—	28 3	16 8
Verona	coperto	—	30 0	20 3
Venezia	coperto	mosso	28 4	19 3
Torino	sereno	—	24 3	16 7
Alessandria	coperto	—	27 8	16 7
Parma	coperto	—	30 0	17 5
Modena	1/4 coperto	—	30 9	19 1
Genova	coperto	legg. mosso	26 2	18 0
Forlì	3/4 coperto	—	30 6	21 8
Pesaro	1/4 coperto	calmo	28 2	20 8
Porto Maurizio	1/2 coperto	calmo	27 5	18 4
Firenze	coperto	—	32 0	19 4
Urbino	3/4 coperto	—	30 1	19 6
Ancona	1/4 coperto	calmo	29 4	27 0
Livorno	coperto	legg. mosso	28 0	21 0
Perugia	3/4 coperto	—	31 8	18 9
Camerino	1/2 coperto	—	29 2	19 0
Chieti	sereno	—	29 8	16 4
Aquila	coperto	—	31 0	15 4
Roma	3/4 coperto	—	31 8	18 7
Agnone	sereno	—	31 5	17 2
Foggia	1/4 coperto	—	33 7	22 0
Bari	3/4 coperto	calmo	28 0	20 8
Napoli	1/4 coperto	calmo	28 6	20 0
Potenza	1/2 coperto	—	28 2	18 5
Lecce	sereno	—	31 0	20 0
Cosenza	—	—	—	—
Cagliari	sereno	calmo	26 9	20 7
Reggio Calabria	1/2 coperto	agitato	27 8	22 9
Palermo	1/4 coperto	calmo	31 3	17 9
Catania	sereno	calmo	30 0	24 0
Caltanissetta	—	—	—	—
Siracusa	1/4 coperto	calmo	30 8	21 8

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano

Il dì 6 settembre 1891

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì . . . . . = 761,3

Umidità relativa a mezzodì . . . . . = 44.

Vento a mezzodì . . . . . . W.

Cielo a mezzodì . . . . sereno, cumuli.

Termometro centigrado { massimo = 28° 0. / minimo = 18°, 7.

Pioggia in 24 ore: — —

Li 6 settembre 1891

Europa pressione bassa Nord, penisola balcanica ed estremo Sud-Est, piuttosto elevata Francia e centro.

Alto Adriatico 759, Parigi 767.

Italia 24 ore: barometro disceso 4 a 5 mill. Nord, poco Sud, temporali con pioggie Nord, venti settentrionali qua e là in forza; temperatura alquanto diminuita Nord.

Stamane cielo nuvoloso coperto Italia superiore, generalmente sereno altrove, alte correnti quarto quadrante; venti deboli freschi specialmente intorno ponente; barometro 763 Isole, 761 Lecce, Roma, Porto Maurizio, leggermente depresso 759 Valle Padana.

Mare generalmente calmo.

Probabilità: venti freschi quarto quadrante Nord, intorno ponente altrove; qualche temporale specialmente Nord versante Adriatico, cielo sereno Isole; temperatura ancora elevata al Sud.

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

FREDENSBERG, 4. — In seguito alla migliorata stagione, il programma del viaggio del Granduca Giorgio è stato modificato. Egli si recherà per la via di Stettino al Caucaso.

Lo Czar, la Czarina ed il Principe Ereditario di Danimarca lo accompagnarono alla stazione.

MILANO, 5. — Oggi, a mezzogiorno, furono inaugurate le feste del Centenario della R. Scuola superiore di medicina veterinaria nel grande Anfiteatro anatomico della Scuola stessa.

Erano presenti l'onorevole sottosegretario di Stato dell'agricoltura, Arcoleo, il consigliere delegato della Prefettura, il rappresentante del Ministero della guerra, Baravalle, assessore municipale, Capone, presidente della Corte d'appello, gli onorevoli senatori Brioschi, Massarani e Secondi, l'onorevole deputato Facheris ed altri, e molte rappresentanze delle Scuole italiane ed estere.

L'assessore Baravalle diede il benvenuto ai rappresentanti italiani ed esteri in nome di Milano.

Fecero discorsi applauditissimi il direttore della Scuola, prof. Lanzillotti e l'on. Arcoleo.

Parlarono, pure applauditi, i rappresentanti esteri Cornevin, Trasbot, Lustig, Schutz, Nitt, Bordoz, Frich, Hutyra, e Cagny, il prof. Cocconi, direttore della Scuola di veterinaria di Bologna, in nome di tutti i colleghi delle altre scuole del Regno; e il maggiore veterinario Bertone, in nome dell'on. ministro della guerra

Dopo altri discorsi, il direttore Lanzillotti lesse alcuni telegrammi dei principali direttori delle scuole estere.

Indi, al suono della marcia reale, eseguita dal concerto municipale fu scoperta la lapide commemorativa, con epigrafe, dettata dall'onorevole senatore Negri.

Fu infine inaugurato il Congresso nazionale dei laureati e pratici veterinari.

Alle 6,30 pom. vi è un banchetto in onore dei rappresentanti ufficiali italiani ed esteri.

VIENNA, 5. — Chiamatovi dal sultano, Zia bey, ambasciatore ottomano, partirà lunedì per Costantinopoli.

SCHWARZENAU, 5. — L'imperatore di Germania, l'imperatore d'Austria Ungheria, il re ed il principe Giorgio di Sassonia, il conte di Caprivi ed il conte Kalnoky assistettero oggi alle manovre.

La salute dell'imperatore Guglielmo è eccellente.

Sebbene egli si abbia ancora qualche riguardo, sopporta facilmente le fatiche delle manovre.

COSTANTINOPOLI, 5. — Il nuovo Granvisir, Dievad pascià ha preso possesso del suo posto.

Il sultano ricevette ieri l'ambasciatore di Germania, Radowitz.

Listino Ufficiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 5 settembre 1891.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI In contanti		PREZZI In liquidazione Fine corrente	PREZZI In liquidazione Fine prossimo	Prezzi Nom.	OSSERVAZIONI
Rendita 5 0/0 1.a grida	1 luglio 91	—	—		— —	92,50 52 1/2 55		— —	
» 2.a »	»	—	—	92,50	92 50			— —	
detta 3 0/0 1.a grida	1 aprile 91	—	—		— —			— —	
» 2.a »	»	—	—		— —			58 —	
Cert. sul Tesoro Emiss. 1860-64	»	—	—		— —			99 50	
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—		— —			98 50	
Prestito R. Blount 5 0/0	»	—	—		— —			98 50	
» Rothschild	1 giugno 91	—	—		— —			100 75	
Obbl. Municip. e Cred. Fondiarie									
Obbl. Municipio di Roma 5 0/0	1 luglio 91	500	500		— —			443 —	
» 4 0/0 1.a Emissione	1 aprile 91	500	500		— —			420 —	
» 4 0/0 2.a, 3.a, 4.a 5.a e 6.a Emiss.	»	500	500		— —			413 —	
» Cred. Fond. Banco S. Spirito	»	500	500		— —			473 —	
» » » Banca Nazionale 4 0/0	»	500	500		— —			480 —	
» » » » » 4 1/2 0/0	»	500	500		— —			489 —	
» » » Banco di Sicilia	»	500	500		— —			— —	
» » » » Napoli	»	500	500		— —			— —	
Azioni Strade Ferrate									
Az. Ferr. Meridionali	1 luglio 91	500	500		— —			637 —	
» » Mediterranee stampigliate	»	500	500		— —			473 —	
» » » certif. provv.	»	500	500		— —			— —	
» » Sarde (Preferenza)	»	250	250		— —			— —	
» » Palermo, Mar. Trap. 1a e 2a E.	1 aprile 91	500	500		— —			— —	
» » della Sicilia	1 genna. 90	500	500		— —			— —	
Azioni Banche e Società diverse									
Az. Banca Nazionale	1 genna. 91	1000	750		— —			1305 —	
» » Romana	1 luglio 91	1000	1000		— —			1015 —	
» » Generale	»	500	350		— —	301 302		— —	
» » di Roma	1 genna. 90	500	250		— —			320 —	
» » Tiberina	1 genna. 89	200	200		— —			17 —	
» » Industriale e Commerciale	1 aprile 91	500	500		— —			473 —	
» » » cert. prov.	»	500	250		— —			468 —	
» Soc. di Credito Mobiliare italiano	1 luglio 91	500	400		— —	382 384 383		— —	
» » di Credito Meridionale	1 genna. 89	500	500		— —			80 —	
» » Romana per l'Illum. a Gaz sta.	1 aprile 91	500	500		— —	785		— —	
» » Acqua Marcia	1 luglio 91	500	500		— —	1070		— —	
» » Italiana per condotte d'acqua	1 genna. 90	500	500		— —			190 —	
» » Immobiliare	1 genn. 91	500	500		— —	201 201,50		— —	
» » dei Molini e Magaz. Generali	1 luglio 90	250	250		— —			88 —	
» » Telefoni ed App. Elettriche	1 genna. 89	100	100		— —			— —	
» » Generale per l'Illuminazione	1 genna. 90	500	500		— —			230 —	
» » Anonima Tramway Omnibus	»	125	125		— —			84 —	
» » Fondiaria Italiana	1 genna. 89	150	150		— —			— —	
» » della Min. e Fond. Antimonio	1 aprile 90	250	250		— —			— —	
» » dei Materiali Laterizi	»	250	250		— —			— —	
» » Navigazione Generale Italiana	1 genna. 90	500	500		— —			260 —	
» » Metallurgica Italiana	»	500	500		— —			180 —	
» » della Piccola Borsa di Roma	1 giugno 91	250	250		— —			225 —	
» » Cautchouc	1 genna. 90	200	200		— —			55 —	
» » An. Piemontese di Elettricità	1 genna. 91	250	250		— —			215 —	
Azioni Società Assicurazioni									
Az. Fondiarie Incendi	1 genna. 90	100	100		— —			70 —	
» Fondiarie Vita	»	250	125		— —			220 —	
Obbligazioni diverse									
Obbl. Ferroviarie 3 0/0 Emiss. 1887-88-89	1 genn. 91	500	500		— —			280 —	
» » Tunisi Goletta 4 0/0 (oro)	»	1000	1000		— —			— —	
» Strade Ferrate del Tirreno	»	500	500		— —			420 —	
» Soc. Immobiliare	1 aprile 91	500	500		— —			406 —	
» » » 5 0/0	»	250	250		— —			160 —	
» » Acqua Marcia	»	500	500		— —			— —	
» » SS. FF. Meridionali	»	500	500		— —			— —	
» » FF. Pontebba Alta Italia	1 genn. 91	500	500		— —			— —	
» » FF. Sarde nuova Emis. 3 0/0	1 aprile 91	500	500		— —			— —	
» » FF. Paler.Ma.Tra. I S. (oro)	»	300	300		— —			— —	
» » » » » » II » »	1 genn. 91	300	300		— —			— —	
» » FF. Second. della Sardegna	»	500	500		— —			— —	
» » Ferr. Napoli-Ottajano (5 oro)	»	250	250		— —			— —	
Buoni Meridionali 5 0/0	»	500	500		— —			— —	
Titoli a Quotazione Speciale									
Rendita Austriaca 4 0/0 (oro)	»	—	—		— —			— —	
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 aprile 91	25	25		— —			— —	

OSSERVAZIONI: Media dei corsi del consolidato italiano a contanti nelle varie borse del Regno. 4 settembre 1891.
Consolidato 5 0/0 . . . L. 92 491
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso . . . » 90 324
Consolidato 3 0/0 nominale . . . » 58 637
Consolidato 3 0/0 senza cedola, nominale . . . » 57 305
V. TROCCHI Presidente

Sconto	CAMBI		Prezzi medi	Prezzi fatti	Nomin.
3	Francia	90 giorni	»	»	101 —
	Parigi	Cheques	»	»	101 80
3 1/2	Londra	90 giorni	»	»	25 01
	»	Cheques	»	»	»
	Vienna, Trieste	90 giorni	»	»	»
	Germania	90 giorni	»	»	»
	»	Cheques	»	»	»

Risposta dei premi . . . 23 Settembre
Prezzi di compensazione . . . 29 »
Compensazione . . . 30 »
Liquidazione . . .

Sconto di Banca 6 0/0. Interessi sulle anticipazioni.

Per il Sindaco: FRANCESCO DE VECCHIS

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE AGOSTO 1891

Titolo	Prezzo
Rendita 5 0/0	92 —
» 3 0/0	58 —
Obbl. Beni Eccles. 5 0/0	98 50
Prest. Rothschild 5 0/0	100 75
Obb. città di Roma 4 0/0	420 —
» Cred. Fondiario Santo Spirito	475 —
» Cred. Fondiario Banca Nazion.	480 —
» Cred. Fondiario Ban. Naz. 4 1/2 0/0	493 —
Az. Fer. Meridionali	635 —
» » Mediterranee	460 —
» » » certif	450 —
» Banca Nazionale	1300 —
» » Romana	1018 —
» » Generale	305 —
Az. Banco di Roma	330 —
» Banca Tiberina	20 —
» » Ind. e Com.	485 —
» » » Certif.	450 —
» Soc. Cred. Mobil.	380 —
» » » Merid.	50 —
» » Gas stampigl.	785 —
» » Acqua Marcia st.	1070 —
» » Condot. d'ac.	195 —
» » Gen. Illumin.	210 —
» » Tramway Om.	85 —
» » » cert. prov.	83 —
» » Molini e Magaz. Gen.	90 —
» » Immobiliare	203 —
» » Fond. Italiana	— —
Az. Soc. Min. Antim.	— —
» » Mat. Later.	225 —
» » Navig. Gen. Italiana	275 —
» » Metallurgic. Italiana	200 —
» » della Piccola Borsa	225 —
» » An. Piem. di Elettr.	215 —
» » Caoutchouc	60 —
» » Fondiar. incendi	75 —
» » Fond. Vita	225 —
Obbl. Soc. Imm. 5 0/0	410 —
» » » 4 0/0	170 —
» » Ferroviarie	290 —
» Fe. Napoli-Ottajano	230

TUMINO RAFFAELE, *Gerente* — Tipografia della *Gazzetta Ufficiale*.